

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 novembre 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 5 novembre 2025.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cavolfiore della Piana del Sele». (25A06090). Pag. 1

DECRETO 6 novembre 2025.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo». (25A06114) Pag. 8

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 9 luglio 2025.

Modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all'utilizzo di dispositivi atti all'analisi e all'inibizione delle frequenze durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi. (25A06125) Pag. 13

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

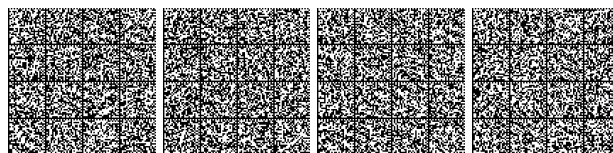
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2019-2021. (25A06091) Pag. 14

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Approvazione delle graduatorie definitive di Fascia A, B, C, D, E, di cui all'articolo 3 - Avviso modalità di partecipazione all'attuazione del PNT 2025-2027 - decreto 8 luglio 2025. (25A06124) Pag. 29

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Avviso pubblico per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER (25A06029) Pag. 29



Ministero dell'interno

Nomina del commissario sindaco nei comuni inadempienti, di cui all'articolo 1 del decreto 6 giugno 2024 (25A06140) Pag. 29

Ministero della difesa

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del compendio demaniale denominato «Monte Arci», in Morgongiori. (25A06122). Pag. 29

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'area demaniale denominata «ex postazione militare Posto Comando Osservatorio», in San Giorgio della Richinvelda. (25A06123) Pag. 29

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 29001/25 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 17 aprile 2025. (25A06106) Pag. 29

Approvazione della delibera n. 29002/25 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 17 aprile 2025. (25A06107) Pag. 30

Approvazione della delibera n. 74/25 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 25 luglio 2025. (25A06108). Pag. 30

Approvazione della delibera n. 3 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 30 gennaio 2025. (25A06109) Pag. 30

Nomina del commissario *ad acta* dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (25A06121) Pag. 30

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 30 del 27 ottobre 2025 - Appalto 4/2025: procedura di gara aperta, ai sensi degli articoli 153, 71 e 154 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, suddivisa in lotti, per la sottoscrizione di tre accordi quadro per servizi nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino. Nomina della commissione giudicatrice. (25A06030). Pag. 30



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 5 novembre 2025.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cavolfiore della Piana del Sele».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

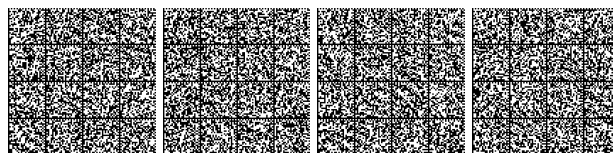
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1881 della Commissione, del 2 luglio 2024, pubblicato nella GUUE Serie L 2024/1881 del 9 luglio 2024 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Cavolfiore della Piana del Sele»;



Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal «Consorzio di tutela del Cavolfiore della Piana del Sele IGP», che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cavolfiore della Piana del Sele»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Campania, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2025 con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cavolfiore della Piana del Sele» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cavolfiore della Piana del Sele»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cavolfiore della Piana del Sele», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2025.

2. Il disciplinare di produzione consolidato e il documento unico della indicazione geografica protetta «Cavolfiore della Piana del Sele», figurano rispettivamente negli allegati 1 e 2.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Cavolfiore della Piana del Sele» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 5 novembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO I

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEL «CAVOLFIORE DELLA PIANA DEL SELE I.G.P.»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Cavolfiore della Piana del Sele» è riservata ai corimbi di cavolfiore che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Cavolfiore della Piana del Sele» designa i corimbi afferenti alle varietà/ibridi della specie *Brassica oleracea* L. var. *botrytis*, sotto elencate prodotti nella zona delimitata nell'art. 3 del presente disciplinare.

Le varietà/ibridi, aventi un ciclo culturale oscillante tra 70 e 215 giorni, sono:

Alston, Deepty, Guidalina, Lucex, Marmorex, Valmer, Tatuin, Alcalá, Moonshine, Whiton, Adona, Moncayo, Bouchard, Lotsa, Socius, Ardent, Obiwan, Casper, Spacestar Gol, Acis, Wonder, Lavaredo, Borealis, Naruto, Akara, Tramont, Rafale, Omeris, Karen, Maimon, Subasio, Cantabria, Altair, Alfeen, Bernoulli, Amistad, Amistad Bio, Pamyros, Diwan, Guendis, Typical, Lecatis, Triumphant, Tonale, Akinen, Braven, Talvena, Manresa, Carantic, Parotis, Cristallo, Darifeen, Locarno, Barcedo, Vedis, Alberto, Nomad, Fasano, Sibari, Cilento, Velino, Lorki, Cantoria, Comares, Carlota, Basento, Frisca, Fortaleza, Sassolungo, Trianon, Admirable, Bormio, Brinique, Campiglio, Coxen, Gricale, HAZ 100985, Lhotse, Rufeno, Twistique, VMK 0044.

Il prodotto è immesso in commercio allo stato fresco o già pronto per il consumo (IV gamma) essendo stato sottoposto a processi tecnologici di minima entità, articolati nelle fasi di selezione, cernita, taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste, in vaschette sigillate o altro come meglio dettagliato al successivo art. 8 con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

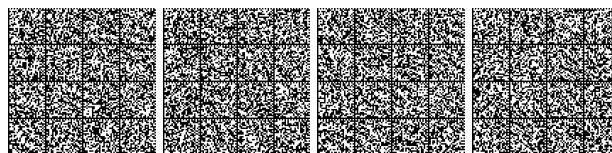
I corimbi ammessi a tutela, all'atto della immissione al consumo, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- il calibro deve avere il valore minimo di 13 cm;
- forma e colorazione tipiche della varietà di appartenenza;
- assenza di macchie sull'intera superficie del corimbo;
- assenza di foglie all'interno del corimbo;
- struttura interna: glomeruli ben serrati;
- glomeruli e foglie di rivestimento del corimbo integri;
- assenza di odori anomali e di marciumi;
- la sostanza secca dei corimbi deve essere $\geq$ al 7,7% del peso fresco degli stessi;
- il residuo rifrattometrico deve risultare $\geq$ a 6,0 °Brix;
- antiossidanti: la vitamina C deve oltrepassare 50 mg/kg;
- grado di consistenza alla raccolta: valore 3 psi (*pound force per square inch*);
- contenuto di magnesio $\geq$ a 15,5 mg/100.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Cavolfiore della Piana del Sele» ricade nella Provincia di Salerno e comprende il territorio amministrativo afferente ai seguenti comuni: Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio Paestum, Eboli, Giungano, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Pontecagnano Faiano.



Art. 4.

Prova dell'origine

Al fine di garantire l'origine del prodotto ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentandone gli *input* e gli *output*. La tracciabilità del prodotto avviene attraverso l'iscrizione, in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori, dei condizionatori, dei confezionatori e di eventuali intermediari, nonché attraverso la denuncia annuale, alla struttura di controllo, dei quantitativi prodotti dai singoli produttori. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate alle verifiche da parte della struttura di controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Il seme di «Cavolfiore della Piana del Sele» impiegato per la riproduzione deve essere conforme alle prescrizioni di legge riguardanti l'intera filiera sementiera, vivaistica, produttiva e commerciale.

Gli interventi tecnico-culturali previsti sono:

a) Impianto della coltura: la semina si effettua in contenitori allevolari. Il trapianto delle piantine provviste di 4-5 foglie vere si realizza in estate-autunno oppure a fine inverno/inizio primavera su terreno previamente sottoposto ad una lavorazione principale di media profondità, seguita da erpicature e/o fresature; viene realizzata la disposizione in file singole o binate. La densità d'impianto varia in funzione della varietà e della stagione culturale, da 1,6 a 2,0 piante per m² (pari a circa 16.000/20.000 pt/ha), considerando comunque che l'aumento degli spaziamenti tra le piante dà luogo a un incremento del calibro dei corimbi che si producono.

b) Avvicendamento culturale: il «Cavolfiore della Piana del Sele» deve essere obbligatoriamente coltivato pianificando e rispettando inderogabilmente un avvicendamento culturale, al fine di evitare di ripetere questa coltura sullo stesso appezzamento di suolo per due anni consecutivi, ovvero di farla precedere e seguire da almeno un ciclo culturale effettuato con colture non afferenti alla famiglia delle Brassicaceae.

c) Irrigazione: gli apporti irrigui sono commisurati all'andamento meteorologico stagionale e alle caratteristiche del suolo, ovvero alla domanda evapotraspirativa.

d) Concimazione: deve essere praticata in base alle esigenze nutrizionali effettive della coltura. L'azoto deve essere somministrato evitando interventi nell'ultimo mese che precede la raccolta. In tal modo si evita l'allungamento della fase vegetativa e si migliora nel contempo la qualità dei corimbi.

e) Difesa fitosanitaria: tutte le procedure di difesa fitosanitaria devono essere conformi al «disciplinare di difesa integrata» del Cavolfiore emanato dalla Regione Campania, assessorato all'agricoltura, ultimo aggiornamento; ovvero, in alternativa, devono essere conformi al «Disciplinare di produzione biologica», così come previsto dalle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia.

f) Raccolta: è effettuata recidendo manualmente lo scapo florale al di sotto dell'ultima foglia involucrate il corimbo, quando quest'ultimo ha completato l'accrescimento. La produzione massima ammessa è pari a 40 t/ha-1.

g) Conservazione post-raccolta: la conservazione post-raccolta avviene: a) a temperatura ambiente, in appositi locali idonei allo svolgimento di tale fase, poco luminosi, ben ventilati e con umidità ambientale inferiore al 75%; b) in celle frigorifere, con temperatura compresa tra

0° e 4°C e umidità del 70-75%, anche con l'ausilio di atmosfera controllata, ovvero con percentuali di ossigeno e anidride carbonica comprese tra 2% e 8%.

h) Lavorazione del prodotto: prima del confezionamento, il prodotto raccolto e ben asciutto è sottoposto al processo di lavorazione, consistente nel taglio dello scapo florale a 1 cm di lunghezza e nella re-cisione della corona di foglie esterne, non aderenti al corimbo, in modo da ottenere corimbi compatti e ben protetti.

Art. 6.

Legame con la zona geografica

Il legame tra il «Cavolfiore della Piana del Sele» e la zona geografica di produzione si basa sulla qualità del prodotto e su una forte reputazione maturata nel tempo.

Il clima della Piana del Sele interagisce positivamente con le peculiarità pedologiche nel determinare le pregevoli caratteristiche qualitative del «Cavolfiore della Piana del Sele», poiché consente alle piante di valorizzare il proprio potenziale genetico e riducendo ai minimi termini il rischio di stress idrici e termici compromettenti.

L'importante specificità climatica dell'areale è la risultante dell'azione termoregolatrice esercitata congiuntamente dal Mar Tirreno, che ne lambisce la costa occidentale e dalla catena montuosa degli Alburni, ubicata a nord-est, che protegge il territorio dai venti freddi provenienti dai Balcani e beneficia anche le coltivazioni raccogliendo le piogge provenienti da ovest negli invasi sotterranei naturali.

Inoltre, l'areale di riferimento è un bacino produttivo ottimale per la coltivazione del cavolfiore anche nel periodo estivo. Infatti, le diverse altitudini assicurano nelle aree collinari dell'area individuata un intervallo di temperature ottimale per la coltivazione di questa specie (4°-20 °C), che consente di avviare una produzione anche nei mesi primaverili-estivi compresi tra maggio e settembre. Diversamente, le aree pianeggianti maggiormente produttive coprono il periodo autunno-vernino (da ottobre ad aprile).

I terreni sono costituiti da uno spesso strato superficiale di suolo, di natura vulcanico-alluvionale, formatosi in conseguenza delle diverse eruzioni del Vesuvio nonché dell'attività alluvionale del fiume Sele e degli altri corsi d'acqua superficiali che si diramano sul territorio.

Ciò ha generato suoli molto ricchi di macro e microelementi, in particolare potassio, calcio, magnesio e ferro, che sono coinvolti nei processi metabolici che conferiscono al prodotto le sue esclusive caratteristiche di consistenza, adattamento alle diverse condizioni di cottura e sapidità.

Pertanto la qualità riconoscibile e riconosciuta, e gli elementi distintivi del «Cavolfiore della Piana del Sele» sono favoriti, innanzitutto dalle peculiarità ambientali, presenti esclusivamente nel predetto areale di coltivazione del «Cavolfiore della Piana del Sele». Tali caratteristiche, rappresentano un unicum assoluto.

Il legame, è attestato dal raffronto tra il prodotto ottenuto nell'area delimitata e quello ottenuto in zone di produzione diverse (a Nord e a Sud della Piana del Sele), dal quale emerge la peculiarità delle caratteristiche qualitative del «Cavolfiore della Piana del Sele».

A tal fine, il Dipartimento di agraria dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» ha condotto una ricerca triennale in tre diverse località, Eboli (SA), Acerra (NA) e Foggia (FG).

Nei tre areali menzionati, il trapianto delle piantine di cavolfiore e la tecnica culturale adottata sono stati i medesimi, in modo che l'unico fattore sperimentale ovvero l'unica componente variabile fosse il luogo di gestione della coltivazione. Nel mese di gennaio dei tre anni di durata della ricerca, sono stati prelevati campioni casuali di corimbi di cavolfiore, in aziende che coltivano questa specie orticola nella Piana del Sele (Eboli), nell'Agro acerrano (Acerra) e nel Tavoliere delle Puglie (Foggia).



Dalle determinazioni analitiche il «Cavolfiore della Piana del Sele», ha manifestato: un accumulo di sostanza secca (10,65%) superiore del 13,2% e del 10.9% in confronto rispettivamente a quelli raccolti ad Acerra (9,41%) e a Foggia (9,60%).

Il residuo rifrattometrico si è differenziato in misura addirittura più marcata: 9,22 °Brix ad Eboli (Piana del Sele), ovvero + 22.9% e + 40.1% in confronto ad Acerra (7,50 °Brix) e a Foggia (6,58 °Brix) rispettivamente.

Discorso analogo riguarda i contenuti di magnesio, pari a 25,8 mg/100 g ad Eboli, 20,8 ad Acerra e 18,7 a Foggia.

L'acido ascorbico (vitamina C), un antiossidante molto rappresentativo di ortaggi e frutta, è stato sintetizzato nei corimbi della Piana del Sele in misura addirittura doppia (88,4 mg/kg) rispetto a quelli dell'Agro acerrano - Acerra (43,6 mg/kg) e più che tripli in confronto a quelli provenienti dal Tavoliere delle Puglie - Foggia (27,1 mg/kg).

La stessa ricerca ha confrontato il grado di consistenza alla raccolta del «Cavolfiore della Piana del Sele» pari ad una media Psi 4,35, rispetto alla media Psi 3,79 del cavolfiore di Acerra e alla media Psi 3,89 del cavolfiore di Foggia.

Di fatto, l'elevato grado di consistenza apporta maggiore resistenza alla cottura e quindi croccantezza del prodotto, così come il cospicuo valore di magnesio, stimolando una maggiore attività fotosintetica, contribuisce sia ad aumentare la dolcezza, come dimostrato dell'elevato residuo rifrattometrico (e quindi il sapore) del corimbo, sia a fissare un più attraente colore verde delle foglie embricanti.

Pertanto, si può sostenere che la conclamata «reputazione» del «Cavolfiore della Piana del Sele» è favorita dal riconoscimento di «specifiche proprietà organolettiche e/o nutrizionali», prodotte da distinte caratteristiche qualitative.

Tutto ciò ha suscitato un giudizio storicamente molto favorevole dei corimbi di «Cavolfiore della Piana del Sele», testimoniato dall'incremento continuo della produzione registrato negli anni, abbinato alla conclamata e diffusa reputazione del prodotto sui mercati nazionali ed europei.

Art. 7.

Confezionamento ed etichettatura

Il confezionamento del prodotto può avvenire anche al di fuori dell'area di produzione.

I corimbi allo stato fresco sono selezionati e imballati in riferimento alle diverse pezzature ed esigenze di mercato, ovvero:

prodotto affogliato: provvisto delle foglie che ricoprono il corimbo;

prodotto coronato: con foglie recise almeno 3 cm al di sopra del corimbo;

prodotto semicoronato: con foglie recise almeno 3 cm al di sopra del corimbo, ma in numero inferiore rispetto al prodotto coronato;

prodotto defogliato: provvisto delle cinque foglie più interne e privo della parte non commestibile del peduncolo;

prodotto nudo: privo di foglie e protetto con film di plastica anche microforata.

Gli imballaggi utilizzati devono essere conformi alla normativa comunitaria. Il confezionamento avviene in imballaggi che possono essere costituiti da vari materiali, quali legno, cartone, carta, rete, plastica.

All'atto dell'immissione al consumo, il contenuto di ogni imballaggio e di ogni singola confezione deve essere omogeneo in termini di pezzatura e comprendere corimbi di cavolfiore afferenti alla stessa varietà. Su ciascun corimbo di ogni confezione deve essere presente, su base adesiva, il logo della denominazione da apporre sulle parti non edibili. Fanno eccezione solo i casi di confezionamento nei quali una confezione contiene un singolo corimbo: in tali casi, il logo della denominazione deve essere riportato, oltre che sull'imballaggio, sulla confezione stessa. Tuttavia è comunque consentita, in via facoltativa, anche l'applicazione del logo su base adesiva direttamente sulla parte non edibile del corimbo, come da regola generale.

Il prodotto immesso in commercio già pronto per il consumo (IV gamma) deve essere confezionato in contenitori quali: vassoi, buste, vaschette, con o senza l'impiego di atmosfera protettiva.

I citati contenitori possono essere realizzati in plastica, cartone o ogni altro materiale considerato idoneo, per tale uso, secondo i termini di legge.

Per questa tipologia di confezionamento, il logo della denominazione deve essere presente, su base adesiva, su ciascun contenitore.

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere sempre ben visibile. Tutte le confezioni devono essere sigillate in modo tale che il prodotto non possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa. Non è ammessa la vendita di prodotto sfuso.

Gli imballaggi e le confezioni del prodotto immesso in commercio allo stato fresco o già pronto per il consumo (IV gamma), devono presentare: il simbolo grafico europeo della IGP, accompagnato dalla dicitura «Cavolfiore della Piana del Sele I.G.P.», il nome, la ragione sociale, l'indirizzo del produttore e del confezionatore.

Sugli imballaggi possono, inoltre, figurare indicazioni, simboli o pittogrammi che invitano il consumatore ad una gestione «ecologicamente» corretta del contenitore, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo ed il riciclaggio. L'imballaggio deve preservare le tipicità e le caratteristiche del prodotto, senza causarne alcuna alterazione.

Inoltre, è consentita l'indicazione di altre certificazioni conseguite dal prodotto (ad esempio: Global GAP, BRC, IFS, Residuo zero, ecc.), l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi carattere laudativo e non inducenti a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

Le indicazioni riportate sull'etichetta dei prodotti alimentari destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale devono essere riportate in lingua italiana e, eventualmente, in altre lingue ufficiali dell'Unione europea che si aggiungono all'idioma nazionale ma non lo sostituiscono.

Qualsiasi altra qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di produzione non è ammessa.

Di seguito è riportato il logo della denominazione nelle versioni in bianco e nero positivo, a colori e in bianco e nero negativo.





Versione bianco e nero positivo



Versione a colori



Versione bianco e nero negativo

Il marchio consiste nella rappresentazione di un cavolfiore bianco avvolto dalle sue foglie verdi (C 49 M 9 Y92 K0), in stile *cartoon*, su uno sfondo marrone sfumato (C 5 M 64 Y100 K0), che richiama cromaticamente la terra.

Le foglie in primo piano presentano in evidenza le venature, disegnate nello stesso colore del cavolfiore, mentre le foglie che si trovano prospetticamente sulla parte retrostante sono solo accennate, con un verde più scuro (C 87 M 26 Y100 K15).

All'interno dello sfondo è situata la scritta «Cavolfiore della Piana del Sele I.G.P.», disposta in modo circolare ad accompagnare la circonferenza e ad avvolgere il cavolfiore, con carattere «Montserrat Extra Bold» di 2 pesi diversi, in stampato maiuscolo e di colore bianco come il cavolfiore al centro del logo.

ALLEGATO 2

DOCUMENTO UNICO
«CAVOLFIORE DELLA PIANA DEL SELE»
N. UE: PGI-IT-02905

1. NOME(-I) DELLA PGI

«Cavolfiore della Piana del Sele»

2. STATO MEMBRO O PAESE TERZO

Italia



3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO AGRICOLO O ALIMENTARE

3.1. Codice della nomenclatura combinata

- 07 - Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci
- 08 - Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni
- 10 - Cereali
- 11 - Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento
- 20 - Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La denominazione «Cavolfiore della Piana del Sele» designa i corimbi afferenti alle varietà/ibridi della specie *Brassica oleracea* L. var. botrytis, sotto elencate prodotti nella zona delimitata al punto 4 del presente documento unico.

Le varietà/ibridi, aventi un ciclo colturale oscillante tra 70 e 215 giorni, sono:

Alston, Deepty, Guidalina, Lucex, Marmorex, Valmer, Tatuin, Alcalá, Moonshine, Whiton, Adona, Moncayo, Bouchard, Lotsa, Socius, Ardent, Obiwan, Casper, Spacestar Gol, Acis, Wonder, Lavaredo, Borealis, Naruto, Akara, Tramont, Rafale, Omeris, Karen, Maimon, Subasio, Cantabria, Altair, Alfeen, Bernoulli, Amistad, Amistad Bio, Pamyros, Diwan, Guendis, Typical, Lecatis, Triumphant, Tonale, Akinen, Braven, Talvena, Manresa, Carantic, Parotis, Cristallo, Darifeen, Locarno, Barcedo, Vedis, Alberto, Nomad, Fasano, Sibari, Cilento, Velino, Lokki, Cantoria, Comares, Carlota, Basento, Frisca, Fortaleza, Sassolungo, Trianon, Admirable, Bormio, Brinique, Campiglio, Coxen, Gricale, HAZ 100985, Lhotse, Rufeno, Twistique, VMK 0044.

Il prodotto è immesso in commercio allo stato fresco o già pronto per il consumo (IV gamma) essendo stato sottoposto a processi tecnologici di minima entità, articolati nelle fasi di selezione, cernita, taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste, in vaschette sigillate o altro come meglio dettagliato al successivo punto 3.5 con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

I corimbi ammessi a tutela, all'atto dell'immissione al consumo, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) il calibro deve avere il valore minimo di 13 cm;
- b) forma e colorazione tipiche della varietà di appartenenza;
- c) assenza di macchie sull'intera superficie del corimbo;
- d) assenza di foglie all'interno del corimbo;
- e) struttura interna: glomeruli ben serrati;
- f) glomeruli e foglie di rivestimento del corimbo integri;
- g) assenza di odori anomali e di marciumi;
- h) la sostanza secca dei corimbi deve essere $\geq$ al 7,7% del peso fresco degli stessi;
- i) il residuo rifrattometrico deve risultare $\geq$ a 6,0 °Brix;
- l) antiossidanti: la vitamina C deve oltrepassare 50 mg/kg.
- m) grado di consistenza alla raccolta: valore 3 psi (pound force per square inch);
- n) contenuto di magnesio $\geq$ a 15,5 mg/100.

3.3. Alimenti (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione del «Cavolfiore della Piana del Sele» avvengono nell'ambito della zona geografica.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

I corimbi allo stato fresco sono selezionati e imballati in riferimento alle diverse pezzature ed esigenze di mercato, ovvero:

prodotto affogliato: provvisto delle foglie che ricoprono il corimbo;

prodotto coronato: con foglie recise almeno 3 cm al di sopra del corimbo;

prodotto semicoronato: con foglie recise almeno 3 cm al di sopra del corimbo, ma in numero inferiore rispetto al prodotto coronato;

prodotto defogliato: provvisto delle cinque foglie più interne e privo della parte non commestibile del peduncolo;

prodotto nudo: privo di foglie e protetto con film di plastica anche microforata.

Gli imballaggi utilizzati devono essere conformi alla normativa comunitaria. Il confezionamento avviene in imballaggi che possono essere costituiti da vari materiali, quali legno, cartone, carta, rete, plastica.

All'atto dell'immissione al consumo, il contenuto di ogni imballaggio e di ogni singola confezione deve essere omogeneo in termini di pezzatura e comprendere corimbi di cavolfiore afferenti alla stessa varietà. Il prodotto immesso in commercio già pronto per il consumo (IV gamma) deve essere confezionato in contenitori quali: vassoi, buste, vaschette, con o senza l'impiego di atmosfera protettiva.

I contenitori possono essere realizzati in plastica, cartone o ogni altro materiale considerato idoneo, per tale uso, secondo i termini di legge.

L'imballaggio deve preservare le tipicità e le caratteristiche del prodotto, senza causarne alcuna alterazione.

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere sempre ben visibile. Tutte le confezioni devono essere sigillate in modo tale che il prodotto non possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa. Non è ammessa la vendita di prodotto sfuso.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Su ciascun corimbo di ogni confezione deve essere presente, su base adesiva, il logo della denominazione da apporre sulle parti non edibili.

Fanno eccezione solo i casi di confezionamento nei quali una confezione contiene un singolo corimbo: in tali casi, il logo della denominazione deve essere riportato, oltre che sull'imballaggio, sulla confezione stessa. Tuttavia è comunque consentita, in via facoltativa, anche l'applicazione del logo su base adesiva direttamente sulla parte non edibile del corimbo, come da regola generale.

Per il prodotto immesso in commercio già pronto per il consumo (IV gamma), il logo della denominazione deve essere presente, su base adesiva, su ciascun contenitore.

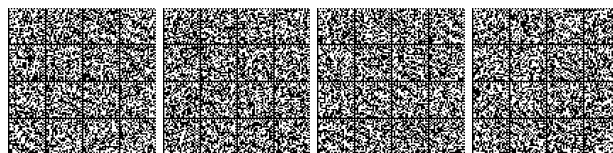
Gli imballaggi e le confezioni del prodotto immesso in commercio allo stato fresco o già pronto per il consumo (IV gamma), devono presentare: il simbolo grafico europeo della IGP, accompagnato dalla dicitura «Cavolfiore della Piana del Sele I.G.P.», il nome, la ragione sociale, l'indirizzo del produttore e del confezionatore.

Sugli imballaggi possono, inoltre, figurare indicazioni, simboli o pittogrammi che invitano il consumatore ad una gestione «ecologicamente» corretta del contenitore, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo ed il riciclaggio.

Inoltre, è consentita l'indicazione di altre certificazioni conseguite dal prodotto (ad esempio: Global GAP, BRC, IFS, Residuo zero, ecc.), l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi carattere laudativo e non inducenti a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

Qualsiasi altra qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di produzione non è ammessa.

Di seguito è riportato il logo della denominazione nelle versioni in bianco e nero positivo, a colori e in bianco e nero negativo.





4. DESCRIZIONE CONCISA DELLA ZONA GEOGRAFICA

La zona di produzione del «Cavolfiore della Piana del Sele» ricade nella Provincia di Salerno e comprende il territorio amministrativo afferente ai seguenti comuni: Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio Paestum, Eboli, Giungano, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Pontecagnano Faiano.

5. LEGAME CON LA ZONA GEOGRAFICA

Il legame tra il «Cavolfiore della Piana del Sele» e la zona geografica di produzione si basa sulla qualità del prodotto e su una forte reputazione maturata nel tempo.

Il clima della Piana del Sele interagisce positivamente con le peculiarità pedologiche nel determinare le pregevoli caratteristiche qualitative del «Cavolfiore della Piana del Sele», poiché consente alle piante di valorizzare il proprio potenziale genetico e riducendo ai minimi termini il rischio di stress idrici e termici compromettenti.

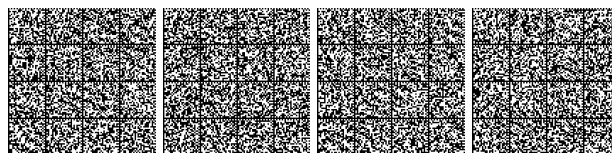
L'importante specificità climatica dell'areale è la risultante dell'azione termoregolatrice esercitata congiuntamente dal Mar Tirreno, che ne lambisce la costa occidentale e dalla catena montuosa degli Alburni, ubicata a nord-est, che protegge il territorio dai venti freddi provenienti dai Balcani e beneficia anche le coltivazioni raccogliendo le piogge provenienti da ovest negli invasi sotterranei naturali.

Inoltre, l'areale di riferimento è un bacino produttivo ottimale per la coltivazione del Cavolfiore anche nel periodo estivo. Infatti, le diverse altitudini assicurano nelle aree collinari dell'area individuata un intervallo di temperature ottimale per la coltivazione di questa specie (4°-20 °C), che consente di avviare una produzione anche nei mesi primaverili-estivi compresi tra maggio e settembre. Diversamente, le aree pianeggianti maggiormente produttive coprono il periodo autunno-vernino (da ottobre ad aprile).

I terreni sono costituiti da uno spesso strato superficiale di suolo, di natura vulcanico-alluvionale, formatosi in conseguenza delle diverse eruzioni del Vesuvio nonché dell'attività alluvionale del fiume Sele e degli altri corsi d'acqua superficiali che si diramano sul territorio. Ciò ha generato suoli molto ricchi di macro e microelementi, in particolare potassio, calcio, magnesio e ferro, che sono coinvolti nei processi metabolici che conferiscono al prodotto le sue esclusive caratteristiche di consistenza, adattamento alle diverse condizioni di cottura e sapidità.

Pertanto la qualità riconoscibile e riconosciuta, e gli elementi distintivi del «Cavolfiore della Piana del Sele» sono favoriti, innanzitutto dalle peculiarità ambientali, presenti esclusivamente nel predetto areale di coltivazione del «Cavolfiore della Piana del Sele». Tali caratteristiche, rappresentano un unicum assoluto.

Il legame, è attestato dal raffronto tra il prodotto ottenuto nell'area delimitata e quello ottenuto in zone di produzione diverse (a Nord e a Sud della Piana del Sele), dal quale emerge la peculiarità delle caratteristiche qualitative del «Cavolfiore della Piana del Sele».



A tal fine, il Dipartimento di agraria dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» ha condotto una ricerca triennale in tre diverse località, Eboli (SA), Acerra (NA) e Foggia (FG).

Nei tre areali menzionati, il trapianto delle piantine di cavolfiore e la tecnica colturale adottata sono stati i medesimi, in modo che l'unico fattore sperimentale ovvero l'unica componente variabile fosse il luogo di gestione della coltivazione. Nel mese di gennaio dei tre anni di durata della ricerca, sono stati prelevati campioni casuali di corimbi di cavolfiore, in aziende che coltivano questa specie orticola nella Piana del Sele (Eboli), nell'Agro acerrano (Acerra) e nel Tavoliere delle Puglie (Foggia).

Dalle determinazioni analitiche il «Cavolfiore della Piana del Sele», ha manifestato: un accumulo di sostanza secca (10,65%) superiore del 13,2% e del 10,9% in confronto rispettivamente a quelli raccolti ad Acerra (9,41%) e a Foggia (9,60%).

Il residuo rifrattometrico si è differenziato in misura addirittura più marcata: 9,22 °Brix ad Eboli (Piana del Sele), ovvero + 22,9% e + 40,1% in confronto ad Acerra (7,50 °Brix) e a Foggia (6,58 °Brix) rispettivamente.

Discorso analogo riguarda i contenuti di magnesio, pari a 25,8 mg/100 g ad Eboli, 20,8 ad Acerra e 18,7 a Foggia.

L'acido ascorbico (vitamina C), un antiossidante molto rappresentativo di ortaggi e frutta, è stato sintetizzato nei corimbi della Piana del Sele in misura addirittura doppia (88,4 mg/kg) rispetto a quelli dell'Agro acerrano - Acerra (43,6 mg/kg) e più che tripli in confronto a quelli provenienti dal Tavoliere delle Puglie - Foggia (27,1 mg/kg).

La stessa ricerca ha confrontato il grado di consistenza alla raccolta del «Cavolfiore della Piana del Sele» pari ad una media Psi 4,35, rispetto alla media Psi 3,79 del cavolfiore di Acerra e alla media Psi 3,89 del cavolfiore di Foggia.

Di fatto, l'elevato grado di consistenza apporta maggiore resistenza alla cottura e quindi croccantezza del prodotto, così come il cospicuo valore di magnesio, stimolando una maggiore attività fotosintetica, contribuisce sia ad aumentare la dolcezza, come dimostrato dell'elevato residuo rifrattometrico (e quindi il sapore) del corimbo, sia a fissare un più attraente colore verde delle foglie embricanti.

Pertanto, si può sostenere che la conclamata «reputazione» del «Cavolfiore della Piana del Sele» è favorita dal riconoscimento di «specifiche proprietà organolettiche e/o nutrizionali», prodotte da distinte caratteristiche qualitative.

Tutto ciò ha suscitato un giudizio storicamente molto favorevole dei corimbi di «Cavolfiore della Piana del Sele», testimoniato dall'incremento continuo della produzione registrato negli anni, abbinato alla conclamata e diffusa reputazione del prodotto sui mercati nazionali ed europei.

25A06090

DECRETO 6 novembre 2025.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025, con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;



Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento UE n. 483/2011 del 18 maggio 2011 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo»;

Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di tutela e valorizzazione del «Fagiolo Cuneo» IGP, e a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 18 settembre 2025 presso la sede della Federazione provinciale coldiretti Cuneo in piazza Foro Boario n. 18 a Cuneo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2025 con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2025.

2. Il disciplinare di produzione consolidato e il documento unico della indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo», figurano rispettivamente negli allegati 1 e 2.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 6 novembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO I

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE
GEOGRAFICA PROTETTA «FAGIOLO CUNEO»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo» è riservata ai baccelli allo stato ceroso da sgranare o alla granella secca che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Fagiolo Cuneo» designa i baccelli allo stato ceroso da sgranare e la granella secca ottenuti dagli ecotipi Bianco di Bagnasco, Vedetta e dalle varietà Billò, Corona, Stregonta, Bingo, Rossano, Barbarossa, Solista e Millenium, appartenenti alle specie di fagiolo rampicante *Phaseolus vulgaris* L. e *Phaseolus coccineus*.

a) Il baccello allo stato ceroso da sgranare deve avere le seguenti caratteristiche:

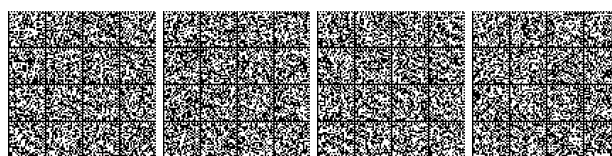
appartenente all'ecotipo Vedetta o alle varietà Stregonta, Bingo, Rossano, Solista e Millenium, Barbarossa;

la lunghezza del baccello allo stato ceroso per l'ecotipo Vedetta e le varietà Stregonta, Bingo, Rossano, Solista e Millenium è compresa tra 15 e 28 cm; per la varietà Barbarossa è compresa tra 12 e 22 cm;

intensamente striato di rosso.

La granella all'interno del baccello ceroso deve presentare:

striature rosa-rosse su fondo crema;



il diametro minimo verticale e orizzontale non può essere rispettivamente inferiore a 9 e 15 mm;

la granella deve essere esente da attacchi di parassiti o di malattie con una tolleranza massima del 1% di prodotto con alterazioni visibili.

b) La granella secca deve avere le seguenti caratteristiche:

appartenente all'ecotipo Bianco di Bagnasco o alle varietà Billò, Corona;

l'umidità massima consentita del seme è del 16%;

il diametro minimo verticale e orizzontale della granella non può essere, rispettivamente, inferiore a 9 e 14 mm per il Billò, 13 e 20 mm per il Corona, 8 e 14 mm per il Bianco di Bagnasco; è consentita una percentuale massima del 1,5% di fagioli secchi fuori calibro;

il colore della granella deve essere per il Billò, con screziature bruno-violacea su fondo crema, per il Corona e il Bianco di Bagnasco bianco;

la granella secca non deve presentare alterazioni di colore e di aspetto esteriore tali da comprometterne le caratteristiche, con una tolleranza massima complessiva del 1,5% di impurità intese come prodotto spaccato, macchiato, tonchiato o alterato a livello di colorazione;

contenuto in ferro che raggiunge valori minimi pari a 65 ppm;

contenuto in proteine che raggiunge valori minimi pari al 23% (% di proteina sul secco).

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dei fagioli ad indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo», comprende i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Aisone, Alba, Albaretto Torre, Arguello, Bagnasco, Barge, Bastia Mondovì, Battifollo, Belvedere Langhe, Beinette, Bene Vagienna, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Borgo San Dalmazzo, Bosia, Bossolasco, Boves, Bra, Briaglia, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Caraglio, Caramagna Piemonte, Cardè, Carrù, Cartignano, Casalgrasso, Castellar, Castelletto Stura, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Centallo, Ceresole, Cerretto Langhe, Cervasca, Cervere, Ceva, Cherasco, Chiusa Pesio, Cigliè, Cissone, Clavesana, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Demonte, Dogliani, Dronero, Entracque, Envie, Farigliano, Faule, Feisoglio, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassinio, Gaiola, Gambaasca, Garessio, Genola, Gorzegno, Gottasecca, Guarene, Isasca, Igliaio, Lagnasco, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Leseugno, Levice, Lisio, Magliano Alpi, Manta, Marene, Margarita, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Monasterolo Savigliano, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Montaldo Mondovì, Montanera, Montemarle, Monterosso Grana, Montezemolo, Moretta, Morozzo, Murazzano, Murello, Narzole, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Nucetto, Ormea, Pagno, Paroldo, Perletto, Perlo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pamparato, Pianfei, Piasco, Piozzo, Polonghera, Pradives, Priero, Priola, Prunetto, Racconigi, Revello, Riffredo, Rittana, Roascio, Roaschia, Robilante, Roburent, Roccavione, Roccabruna, Roccacigliù, Roccadebaldi, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Rossana, Ruffia, S. Albano Stura, S. Benedetto Belbo, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo, San Damiano Macra, San Michele Mondovì, Sanfrè, Sanfront, Savigliano, Scagnello, Scarnafigi, Serravalles Langhe, Somano, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, Tarantasca, Torre Mondovì, Torre Bormida, Torre San Giorgio, Torresina, Trezzo Tinella, Trinità, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vicoforte, Vignolo, Villafalletto, Villanova Mondovì, Villanova Solaro, Villar San Costanzo, Viola, Vottignasco.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori, dei

centri di lavorazione e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Preparazione del terreno e semina.

Successivamente alla preparazione del terreno, viene effettuata la semina nel periodo tra aprile e luglio. Si effettua a postarelle o a seme singolo, utilizzando una quantità massima di seme ad ettaro di 120 kg. La semina può essere manuale o meccanizzata.

Per la semina degli ecotipi Bianco di Bagnasco e Vedetta, utilizzabili sia per la produzione di granella secca che di baccelli a maturazione cerosa da sgranare, deve essere utilizzato seme proveniente dal territorio descritto all'art. 3.

Tutori.

Per il sostegno dei fagioli vengono utilizzate canne legate insieme nella parte apicale a formare una specie di «tenda da indiano». Ogni «tenda da indiano» viene collegata a quella precedente e a quella successiva con un filo orizzontale che passa tra i punti in cui le canne si incrociano al fine di rendere più rigidi e resistenti i tutori nei confronti delle avversità atmosferiche e del peso delle piante.

Concimazione.

L'apporto di elementi nutritivi è funzionale alle necessità del terreno ed è costituito da:

azoto (max 50 U/ha);

fosforo (max 40 U/ha);

potassio (max 80 U/ha);

calcio e magnesio (max 120 U/ha di calcio e max 30 U/ha di magnesio);

letame e liquame la cui somministrazione avviene prima dell'aratura.

Difesa.

I metodi di difesa adottati sono quelli agronomici, attraverso l'uso di seme non infetto, la distruzione dei residui colturali infetti, rotazione delle superfici utilizzate e l'utilizzo di principi attivi registrati sulla coltura.

La monosuccessione della coltura deve essere intercalata alla fine del terzo anno con un erbaio a semina autunnale.

È consentito l'utilizzo di prodotti diserbanti registrati sulla coltura nonché le lavorazioni meccaniche del terreno tra le bine.

Raccolta.

La raccolta dei baccelli a maturazione cerosa avviene manualmente. La raccolta del fagiolo a granella secca avviene con la pianta completamente appassita e in modo meccanico o manuale.

Nelle tipologie a maturazione cerosa il prodotto raccolto è il baccello, mentre per le secche il prodotto raccolto è la granella o il baccello. L'epoca di raccolta va da maggio a novembre. La resa massima per il fagiolo a maturazione cerosa è di 150 q.li/ha, mentre per la tipologia secca è di 45 q.li/ha.

Tutte le fasi sopra descritte del «Fagiolo Cuneo», compresa la cernita, pulitura, e calibratura del prodotto, devono essere svolte nella zona di produzione; il confezionamento, invece, può essere effettuato anche al di fuori di tale area.



Art. 6.

Legame con il territorio

Il «Fagiolo Cuneo» ha una forte «reputazione» sul territorio nazionale, sia a livello commerciale che a livello di consumi, in quanto fortemente stimato ed apprezzato soprattutto per le sue caratteristiche peculiari, sia a livello socio-economico nonché storico culturale, sia sotto l'aspetto organolettico.

Importanti, infatti, sono i fattori umani fortemente radicati sul territorio. Ne sono un esempio la tradizionalità che si tramanda da padre in figlio nel coltivare il fagiolo rampicante. Una coltura che sicuramente necessita di molta manodopera e che nell'areale di Cuneo è esclusivamente di tipo famigliare. Tutto ciò ha sempre determinato un certo legame umano con la coltura stessa: ne sono ancora un esempio oggi i «raduni famiglia» dove i componenti la famiglia stessa, i parenti e gli amici si ritrovano per aiutare il conduttore aziendale a «sfilare» le piante di «Fagiolo Cuneo» secco prima della trebbiatura, a seminare e piantare le canne.

La coltivazione di fagioli rampicanti necessita, infatti, di sostegni quali le canne. Anche su questo aspetto c'è un forte legame tra il produttore e questo tipo di tecnica colturale esclusivo della zona di produzione, in quanto esiste solo ed esclusivamente nell'areale cuneese la tradizione di legare da due a quattro canne insieme nella parte apicale a formare una specie di «tenda da indiano». Ogni «tenda da indiano» viene collegata a quella precedente e a quella successiva con un filo orizzontale che passa tra i punti in cui le canne si incrociano al fine di rendere più rigidi e resistenti i tutori nei confronti delle avversità atmosferiche e del peso delle piante.

A conferma della lunga tradizione di coltivazione del «Fagiolo Cuneo» sono anche le notizie storiche relative alla commercializzazione del «Fagiolo Cuneo»: nel 1877, nel comune di Centallo, furono prodotti 15 quintali di fagioli e l'intera quantità servì a soddisfare le esigenze dei centallesi.

Il «Fagiolo Cuneo» presenta caratteristiche peculiari rispetto agli altri fagioli. Infatti ha un'ottima consistenza della granella secca e del baccello allo stato ceroso. Nella granella secca si evidenzia un elevato contenuto in ferro e proteine che raggiunge valori minimi pari a 65 ppm per il ferro e al 23% in proteine (% di proteina sul secco) per tutte le tipologie. Ciò dimostra l'importanza della vocazionalità pedoclimatica dell'areale di Cuneo e presenta tutte le caratteristiche idonee per originare un prodotto diverso da altri.

Il baccello allo stato ceroso si caratterizza invece per la marcata colorazione sia del baccello stesso sia anche della granella al suo interno, merito delle escursioni termiche che favoriscono il processo di produzione degli antociani.

In questo ambiente, caratterizzato da un clima fresco e da escursioni termiche tra giorno e notte, gli investimenti produttivi di fagiolo risultano molto elevati e di ottima qualità in quanto le escursioni termiche giornaliere associate ad elevata luminosità dell'ambiente conferiscono ai baccelli e alla granella maggior colore e consistenza. Inoltre le temperature contenute nella fase tardo invernale determinano significativi posticipi delle semine-fioritura tanto da prolungare, rispetto alle altre aree di produzione nazionale, le epoche di maturazione e quindi di commercializzazione.

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 del regolamento (UE) 2024/1143.

Art. 8.

Etichettatura

L'IGP «Fagiolo Cuneo» allo stato di maturazione cerosa da sgusciare o allo stato secco viene immesso al consumo in appositi imballaggi o confezioni in materiale per uso alimentare chiuso o con sigillo di garanzia ammessi dalla normativa vigente. Le confezioni e gli imballaggi devono recare obbligatoriamente sull'etichetta, a carattere di stampa chiaro e leggibile, oltre al simbolo grafico comunitario e alle informazioni obbligatorie ai sensi della normativa vigente, l'indicazione «Fagiolo Cuneo IGP» con il logo di seguito descritto.

Il logo, a forma circolare, rappresenta sullo sfondo la catena delle Alpi marittime sovrastato dallo schizzo del fagiolo di colore bianco crema con striature rosse. Tutti i colori del logo sono ottenuti con la tecnica della quadricromia con diverse sfumature nelle tonalità. Nel logo è inserita in forte evidenza la scritta «Fagiolo Cuneo I.G.P.», mentre lungo la circonferenza del logo stesso è presente la scritta «Indicazione Geografica Protetta».

I caratteri delle scritte sono: Arial Bold corsivo per «Indicazione Geografica Protetta», Arial Bold per «Fagiolo Cuneo» e Arial Regular corsivo per «I.G.P.».

I riferimenti colorimetrici riferiti alla scala Pantone sono: 371C (le montagne e peduncolo), 382C (la pianura), 1807C (striature del baccello) e 304C (cielo).



È consentito in abbinamento alla dicitura «Fagiolo Cuneo» IGP, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

ALLEGATO 2

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche
dei prodotti agricoli
«Fagiolo Cuneo»

Numero di riferimento UE:
DRAFT-PGI-IT-0775-AMD-STD_MSD - -

1. Denominazione/denominazioni: «Fagiolo Cuneo».
2. Tipo di indicazione geografica:

☐ DOP

☒ IGP

☐ IG

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata: Italia.

4. Descrizione del prodotto agricolo.

4.1. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143:



11 - Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

07 - Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

10 - Cereali

20 - Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

08 - Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni

4.2. Descrizione del prodotto agricolo cui si applica il nome registrato.

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Fagiolo Cuneo» designa i baccelli allo stato ceroso da sgranare e la granella secca ottenuti dagli ecotipi Bianco di Bagnasco, Vedetta e dalle varietà Billò, Corona, Stregonta, Bingo, Rossano, Barbarossa, Solista e Millenium, appartenenti alle specie di fagiolo rampicante *Phaseolus vulgaris* L. e *Phaseolus coccineus*.

a) Il baccello allo stato ceroso da sgranare deve avere le seguenti caratteristiche:

appartenente all'ecotipo Vedetta o alle varietà Stregonta, Bingo, Rossano, Solista e Millenium, Barbarossa;

la lunghezza del baccello allo stato ceroso per l'ecotipo Vedetta e le varietà Stregonta, Bingo, Rossano, Solista e Millenium è compresa tra 15 e 28 cm; per la varietà Barbarossa è compresa tra 12 e 22 cm;

intensamente striato di rosso.

La granella all'interno dei baccelli allo stato ceroso deve:

presentare striature rosa-rosse su fondo crema;

il diametro minimo verticale e orizzontale non può essere rispettivamente inferiore a 9 e 15 mm;

deve essere esente da attacchi di parassiti o di malattie con una tolleranza massima del 1% di prodotto con alterazioni visibili.

b) La granella secca deve avere le seguenti caratteristiche:

appartenente all'ecotipo Bianco di Bagnasco o alle varietà Billò, Corona;

l'umidità massima consentita del seme è del 16%;

il diametro minimo verticale e orizzontale della granella non può essere, rispettivamente, inferiore a 9 e 14 mm per il Billò, 13 e 20 mm per il Corona, 8 e 14 mm per il Bianco di Bagnasco, è consentita una percentuale massima del 1,5% di fagioli secchi fuori calibro;

il colore della granella deve essere per il Billò, con screziature bruno-violacea su fondo crema, per il Corona e il Bianco di Bagnasco bianco;

la granella secca non deve presentare alterazioni di colore e di aspetto esteriore tali da comprometterne le caratteristiche, con una tolleranza massima complessiva del 1,5% di impurità intese come prodotto spaccato, macchiato, tonchiato o alterato a livello di colorazione;

contenuto in ferro che raggiunge valori minimi pari a 65 ppm;

contenuto in proteine che raggiunge valori minimi pari al 23% (% di proteina sul secco).

4.3. Deroghe alla provenienza dei mangimi (solo per i prodotti di origine animale designati da una denominazione di origine protetta) e restrizioni alla provenienza delle materie prime (solo per i prodotti trasformati designati da un'indicazione geografica protetta).

-

4.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata.

Tutte le fasi di produzione del «Fagiolo Cuneo» escluso il confezionamento devono avvenire nell'area geografica definita al punto 4.7.

4.5. Norme specifiche in materia di confezionamento, affettatura, grattugiatura ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato.

L'IGP «Fagiolo Cuneo» allo stato di maturazione cerosa da sgusciare o allo stato secco viene immesso al consumo in appositi imballaggi o confezioni in materiale per uso alimentare chiuso o con sigillo di garanzia ammessi dalla normativa vigente.

4.6. Norme specifiche sull'etichettatura del prodotto agricolo cui si riferisce il nome registrato.

Le confezioni e gli imballaggi devono recare obbligatoriamente sull'etichetta, a carattere di stampa chiaro e leggibile, oltre al simbolo grafico comunitario e alle informazioni obbligatorie ai sensi della normativa vigente, l'indicazione «IGP Fagiolo Cuneo» con il logo di seguito descritto. Il logo, a forma circolare, rappresenta sullo sfondo la catena delle Alpi marittime sovrastato dallo schizzo del fagiolo di colore bianco crema con striature rosse. Tutti i colori del logo sono ottenuti con la tecnica della quadricromia con diverse sfumature nelle tonalità. Nel logo è inserita in forte evidenza la scritta «Fagiolo Cuneo I.G.P.», mentre lungo la circonferenza del logo stesso è presente la scritta «Indicazione Geografica Protetta».



È consentito in abbinamento alla dicitura «Fagiolo Cuneo» IGP, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

4.7. Delimitazione concisa della zona geografica.

La zona di produzione dei fagioli ad Indicazione Geografica Protetta «Fagiolo Cuneo», comprende tutti i 183 comuni della Provincia di Cuneo. Il territorio è esclusivamente pedemontano e presenta una configurazione orografica compresa tra i 200 e gli 800 metri s.l.m., circondata dalla catena delle Alpi marittime.

5. Legame con la zona geografica.

Il legame causale con l'origine geografica si basa su:

- ☒ reputazione
- ☒ una determinata qualità
- ☒ altre caratteristiche

Sintesi del legame.

Specificità della zona geografica:

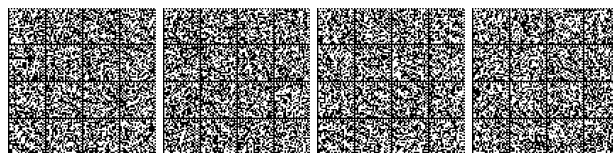
la zona di produzione, è l'unico areale italiano ed europeo di considerevole estensione (circa 4 000 ettari) in cui viene coltivato il fagiolo rampicante.

Questo è dovuto a condizioni pedoclimatiche favorevoli alla coltura così come a fattori storici e socioeconomici che da oltre un secolo hanno determinato la diffusa coltivazione del «Fagiolo Cuneo».

In questo ambiente, caratterizzato da un clima fresco con un elevato numero di giornate soleggiate, leggermente ventilate, prive di afa e foschie durante l'estate e da escursioni termiche tra giorno e notte, le superfici investite a «Fagiolo Cuneo» risultano molto estese e producono fagioli di ottima qualità. Le escursioni termiche giornaliere associate ad elevata luminosità dell'ambiente conferiscono ai baccelli maggior colore e consistenza. Inoltre le temperature contenute nella fase tardo invernale determinano significativi posticipi delle semine-fioritura tanto da prolungare, rispetto alle altre aree di produzione italiane, le epoche di maturazione e quindi di commercializzazione.

Specificità del prodotto:

il «Fagiolo Cuneo» presenta caratteristiche peculiari rispetto agli altri fagioli. Infatti ha un'ottima consistenza della granella secca e del baccello allo stato ceroso. Nella granella secca si evidenzia un



elevato contenuto in ferro e proteine che raggiunge valori minimi pari a 65 ppm per il ferro e al 23% in proteine (% di proteina sul secco) per tutte le tipologie.

Il baccello allo stato ceroso si caratterizza invece per la marcata colorazione sia del baccello sia anche della granella in esso contenuta.

Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per *DOP*) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le *IGP*):

la domanda di riconoscimento del «Fagiolo Cuneo» come IGP è motivata dalla reputazione e dalla notorietà del prodotto. La reputazione del «Fagiolo Cuneo» è dimostrata dalla copiosa bibliografia che attesta la fama delle produzioni di questo fagiolo. IT C 252/14 Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 18 settembre 2010.

Alcuni mercuriali ritrovati nel comune di Centallo attestano commercializzazioni di questi fagioli già dal 1823. Da un regolamento circa l'occupazione di suolo pubblico deliberato dal Consiglio comunale di Cuneo nel 1894, si deduce l'ubicazione di un mercato specificamente dedicato ai fagioli che, come si evince da bollettini commerciali del 1901, per le loro peculiari caratteristiche già spuntavano prezzi superiori ai fagioli comuni.

Negli ultimi cinquanta anni la produzione di fagioli, sia per il consumo fresco che secco, ha subito uno sviluppo consistente per le buone produzioni, sia qualitative che quantitative, fornite dai genotipi utilizzati nell'area. Tutto ciò a dimostrazione dell'importanza della vocazionalità pedoclimatica dell'areale di Cuneo che presenta tutte le caratteristiche idonee per originare un prodotto diverso dagli altri. Il «Fagiolo Cuneo» infatti si distingue per il colore del baccello allo stato ceroso compresa la granella in esso contenuta, merito delle escursioni termiche giornaliere associate ad elevata luminosità dell'ambiente che favoriscono la sintesi di antociani, e per le caratteristiche organolettiche della granella secca. Di conseguenza aumentando le rese e le produzioni gli orticoltori hanno ritenuto sempre più opportuno recarsi a commercializzare i propri fagioli su aree mercatali appositamente costituite.

La storia passata e la realtà presente del «Fagiolo Cuneo» è stata ed è ancora fortemente sostenuta da questi importanti mercati alla produzione che si svolgono a Caraglio (CN), Boves (CN), Centallo (CN) e Castelletto Stura (CN), Valgrana (CN) e Roccazione (CN), alcuni dei quali iniziarono la loro attività tra gli anni 1960-1970 come dimostrano gli archivi comunali. Il rapporto della popolazione locale con il «Fagiolo Cuneo» è dimostrato anche da un evento curioso: nel Carnevale di Cuneo del 1982 il carro allegorico del comune di Castelletto Stura fu interamente dedicato al «Fagiolo Cuneo».

Importanti sono anche i fattori umani fortemente radicati sul territorio. Ne sono un esempio la tradizionalità che si tramanda da padre in figlio nel coltivare il «Fagiolo Cuneo». Una coltura che, trattandosi di un fagiolo rampicante, necessita di molta manodopera e che nell'areale di produzione è essenzialmente di tipo familiare. Tutto ciò ha sempre determinato un certo legame umano con la coltura stessa: ne sono ancora un esempio oggi i «raduni famiglia» dove i componenti la famiglia stessa, i parenti e gli amici si ritrovano per aiutare il conduttore aziendale a «sfilare» le piante di «Fagiolo Cuneo» secco prima della trebbiatura, a seminare e piantare le canne. Questa operazione viene svolta con una particolare tecnica che esiste solo ed esclusivamente nell'areale cuneese e a cui i produttori sono particolarmente legati, cioè la tradizione di legare quattro canne insieme nella parte apicale a formare una specie di «tenda da indiano» al fine di rendere più rigidi e resistenti i tutori nei confronti delle avversità atmosferiche e del peso delle piante.

Alla specificità organolettica e nutrizionale di questo prodotto anche la RAI, Radio televisione italiana, ha dedicato al «Fagiolo Cuneo» un ampio spazio all'interno della trasmissione «Occhio alla spesa» del 15 ottobre 2003.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 luglio 2025.

Modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all'utilizzo di dispositivi atti all'analisi e all'inibizione delle frequenze durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

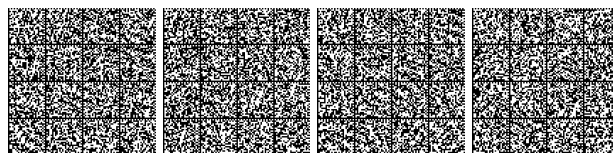
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'art. 1, comma 733, ai sensi del quale «Al fine di prevenire l'uso fraudolento di apparecchiature di ricetrasmmissione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi, nonché di garantire elevati livelli di sicurezza informatica, assicurando il regolare svolgimento degli esami medesimi, il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato all'utilizzo di dispositivi atti all'analisi e all'inibizione delle frequenze. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.965.000 per l'anno 2025. Le modalità di erogazione delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Agli oneri derivanti dalla manutenzione dei dispositivi di cui al presente comma a decorrere dall'anno 2026 si provvede a valere sulle risorse previste a legislazione vigente»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, avente ad oggetto il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è articolato a livello centrale in quattro Dipartimenti, tra i quali il Dipartimento per i trasporti e la navigazione;

Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'attività amministrativa e la gestione del 16 gennaio 2025, n. 11, registrata dalla Corte dei conti il 3 marzo 2025, al n. 624, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2025 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

25A06114



Visti, in particolare, gli obiettivi strategici ed operativi nonché le risorse finanziarie relative ai capitoli del bilancio 2025 di competenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione;

Tenuto conto delle dotazioni finanziarie del capitolo di bilancio n. 7129, Piano gestionale 3, concernente le «Risorse per l’acquisto di dispositivi per l’inibizione delle frequenze, durante lo svolgimento degli esami di guida (13.1.2)»;

Considerata la necessità di dare attuazione all’art. 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell’art. 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il presente decreto disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all’utilizzo di dispositivi atti all’analisi e all’inibizione delle frequenze durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi.

Art. 2.

Modalità di erogazione delle risorse

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla realizzazione degli interventi necessari all’acquisizione, all’installazione e all’utilizzo dei dispositivi atti all’analisi e all’inibizione delle frequenze, nei limiti dell’ammontare massimo stabilito in euro 4.965.000,00.

2. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto stabilisce le modalità per l’acquisizione e la manutenzione dei dispositivi indicati al precedente comma 1.

3. Con decreto del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, successivo al decreto di cui al precedente comma 2, sono definite le modalità di installazione e utilizzo dei dispositivi atti all’analisi e all’inibizione delle frequenze presso le sedi d’esame per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi, al fine di consentire il regolare svolgimento degli esami medesimi e garantire elevati livelli di sicurezza informatica.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può instaurare, attraverso appositi accordi, adeguate forme di collaborazione con il Ministero delle imprese e del made in Italy. Le prestazioni da quest’ultimo rese sono disciplinate dal decreto del Ministro delle comunicazioni 15 febbraio 2006, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Roma, 9 luglio 2025

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
URSO

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2147

25A06125

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2019-2021.

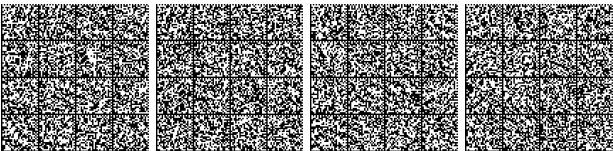
Il giorno 28 ottobre 2025 alle ore 14,00 ha avuto luogo l’incontro tra l’A.Ra.N. e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del comparto PCM.

Al termine della riunione, le parti sottoscrivono l’allegato contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per l’A.Ra.N. il presidente cons. Antonio Naddeo *firmato*

Per le: organizzazioni sindacali Confederazioni

SNAPRECOM <i>firmato</i>	CISAL <i>firmato</i>
USB PI <i>firmato</i>	USB <i>firmato</i>
CISL FP <i>firmato</i>	CISL <i>firmato</i>
FLP <i>firmato</i>	CSE <i>firmato</i>
SIPRE <i>firmato</i>	USAE <i>firmato</i>
FP CGIL non <i>firmato</i>	CGIL non <i>firmato</i>



ALLEGATO

CCNL
DEL COMPARTO AUTONOMO DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PERIODO 2019-2021

Indice

Titolo I Disposizioni generali

Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Titolo II Relazioni sindacali

Capo I Sistema delle relazioni sindacali

Art. 3 Obiettivi e strumenti

Art. 4 Informazione

Art. 5 Confronto

Art. 6 Organismo paritetico per l'innovazione

Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

Art. 9 Clausole di raffreddamento

Titolo III Trattamento giuridico

Capo I Revisione dell'ordinamento professionale

Art. 10 Istituzione di nuovi profili

Art. 11 Sviluppi economici all'interno della categoria A

Art. 12 Norme di prima applicazione e finali

Capo II Rapporto di lavoro

Art. 13 Reperibilità

Art. 14 Particolari attività prestate da dipendenti non in turno

Art. 15 Permessi retribuiti

Art. 16 Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari

Art. 17 Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Art. 18 Assenze per malattia

Art. 19 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita

Art. 20 Congedi per le donne vittime di violenza

Art. 21 Obiettivi e strumenti di *age management*, sostegno alla genitorialità e inclusione delle persone con disabilità

Art. 22 Pianificazione strategica di conoscenze e saperi

Art. 23 Diritto allo studio

Art. 24 Destinatari e processi della formazione

Art. 25 *Welfare* integrativo

Titolo IV Trattamento economico

Art. 26 Incrementi degli stipendi tabellari

Art. 27 Effetti dei nuovi stipendi

Art. 28 Incrementi dell'indennità di Presidenza

Art. 29 Fondo unico di Presidenza

Titolo V Disposizioni finali

Art. 30 Conferme

Tabella A

Tabella B

Tabella C

Tabella D

Dichiarazione congiunta n. 1

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

APPLICAZIONE, DURATA, TEMPI E DECORRENZA

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato ricompreso nel comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il presente CCNL si configura come strumento prioritario per la valorizzazione del ruolo e della professionalità dei dipendenti mediante disposizioni dirette ad evidenziare le specificità che connotano il loro rapporto di lavoro e, a tal fine, le parti rilevano l'importanza della valorizzazione della contrattazione collettiva integrativa nel rispetto delle regole e delle risorse economiche messe a disposizione dal CCNL.

3. In considerazione dell'assetto istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - caratterizzato da un'ampia autonomia organizzativa, regolamentare, anche ai sensi dell'art. 74, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2009, nonché finanziaria - con le presenti disposizioni contrattuali le parti intendono assicurare il riconoscimento dell'impegno e delle peculiarità del personale diretti al sostegno dell'attività di impulso, di indirizzo e coordinamento attribuite alla Presidenza del Consiglio dalle norme vigenti. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in merito agli effetti economico-finanziari del presente contratto a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Al personale di cui al comma 1, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell'amministrazione, o di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione o ente, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

5. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come «decreto legislativo n. 165 del 2001».

6. Il riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come «decreto legislativo n. 151 del 2001».

7. Il riferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri è riportato nel testo del presente contratto come «Presidenza» o «Amministrazione».

8. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:

a. CCNL 15 maggio 2004, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003» sottoscritto il 15 maggio 2004;

b. CCNL 31 luglio 2009, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007» sottoscritto il 31 luglio 2009;

c. CCNL 7 ottobre 2022, con cui si intende il «CCNL del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018» sottoscritto il 7 ottobre 2022.

Art. 2.

*Durata, decorrenza, tempi e procedure
di applicazione del contratto*

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica.

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell'amministrazione mediante pubblicazione nel sito web dell'A.Ra.N. e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché mediante comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.



3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'amministrazione entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o a mezzo pec, almeno tre mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate tre mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto o, se il presente contratto è firmato dopo tale scadenza, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.

7. L'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle more della definizione del CCNL relativo al triennio 2022-2024, continua ad essere corrisposta nelle misure e con le modalità previste dall'art. 1, comma 609 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI

Capo I

SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

Art. 3.

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

si attua il contemperamento della missione istituzionale dell'amministrazione con gli interessi dei lavoratori;
si migliora la qualità delle decisioni assunte;
si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione.

3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso l'amministrazione si articolano nei seguenti modelli relazionali:

a) partecipazione;

b) contrattazione collettiva integrativa, ai diversi livelli previsti dall'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).

4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale dell'amministrazione, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:

informazione;

confronto;

organismi paritetici di partecipazione.

5. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure).

6. È istituito presso l'A.Ra.N., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui l'amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, decreto legislativo n. 165 del 2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.

7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL le quali sono pertanto disapplicate.

8. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza.

9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 3 del CCNL 7 ottobre 2022.

Art. 4.

Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dall'amministrazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.

3. L'informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi art. 5 e art. 7 prevedano il confronto o la contrattazione collettiva integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale nonché il numero delle cessazioni dal servizio intervenute nell'anno precedente con indicazione della quota a carico del Fondo unico di Presidenza del parametro retributivo in godimento di ciascun dipendente cessato. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno cinque giorni prima dell'adozione degli atti. L'informazione relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale ed alle modalità di attuazione degli stessi è seguita da un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 4.

6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 4 del CCNL 7 ottobre 2022.

Art. 5.

Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esauritive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.

2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.



3. Sono oggetto di confronto a livello nazionale o di sede unica, con i soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), comma 3 o 4:

- a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;
- b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
- c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della *performance*;
- d) l'individuazione dei profili professionali;
- e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e professionale;
- f) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative e professionali, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
- g) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- h) le linee generali dei piani per la formazione del personale;
- i) i requisiti di esperienza e professionalità maturate, e le relative tabelle di corrispondenza, per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 12 (Norme di prima applicazione e finali).

4. Sono oggetto di confronto, a livello di sede di elezione di RSU, con i soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), comma 4, i criteri di adeguamento in sede locale di quanto definito dall'amministrazione ai sensi del comma 3, lettera a).

5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 5 del CCNL 7 ottobre 2022.

Art. 6.

Organismo paritetico per l'innovazione

1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), comma 3 su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'amministrazione.

2. L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle misure di prevenzione dello *stress* lavoro-correlato e di fenomeni di *burn-out* - al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione collettiva integrativa.

3. L'organismo paritetico per l'innovazione:

- a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), comma 3 nonché da una rappresentanza dell'amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale;
- b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'amministrazione manifesti un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
- c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione collettiva integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione;
- d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
- e) svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall'art. 77 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL 7 ottobre 2022;
- f) effettua il monitoraggio dell'attuazione dei piani di azioni positive predisposte dai comitati unici di garanzia, in collaborazione con questi ultimi.

4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), comma 3 o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lettera c).

5 Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 77 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL 7 ottobre 2022.

6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 6 del CCNL 7 ottobre 2022.

Art. 7.

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata ai commi 3 e 4, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 5.

2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello nazionale («contrattazione collettiva integrativa nazionale») ed a livello di sede di RSU («contrattazione collettiva integrativa di sede territoriale»). In caso di individuazione di un'unica sede RSU la contrattazione si svolge in un unico livello («contrattazione collettiva integrativa di sede unica»).

3. I soggetti titolari della contrattazione collettiva integrativa nazionale sono i rappresentanti territoriali, anche di livello nazionale, delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

4. I soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa di sede territoriale o di sede unica sono:

- a) la RSU;
- b) i rappresentanti territoriali, anche di livello nazionale, delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

5. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente dell'amministrazione.

6. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa nazionale o di sede unica:

- a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa tra le diverse modalità di utilizzo;
- b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla *performance*;
- c) i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche;
- d) i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;
- e) i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità;
- f) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- g) i criteri per l'attivazione di piani di *welfare* integrativo;
- h) la definizione delle maggiorazioni orarie per la remunerazione del lavoro in turno previste dall'art. 18, comma 5 (Turnazioni) del CCNL 7 ottobre 2022;
- i) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 18, comma 2, lettera d) (Turnazioni) del CCNL 7 ottobre 2022 in merito al numero di turni effettuabili;
- j) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 19, comma 6 (Reperibilità) del CCNL 7 ottobre 2022;
- k) i criteri per le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 19, comma 5 (Reperibilità) del CCNL 7 ottobre 2022 per i turni di reperibilità;
- m) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 54, comma 7 (Rapporto di lavoro a tempo parziale) del CCNL 7 ottobre 2022;
- n) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 26, comma 2 (Banca delle ore) del CCNL 7 ottobre 2022 ed il limite individuale mensile dei giorni di riposo compensativo di cui all'art. 26, comma 5 (Banca delle ore) del CCNL 7 ottobre 2022;
- o) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, tenuto conto delle specificità e delle esigenze organizzative della PCM;



p) l'elevazione del periodo di tredici settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 21 (Orario multiperiodale) del CCNL 7 ottobre 2022;

q) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle quarantotto ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 17 (Orario di lavoro), comma 2, del CCNL 7 ottobre 2022;

r) l'elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 51 (Contratto di lavoro a tempo determinato), comma 3, del CCNL 7 ottobre 2022;

s) i criteri per la ripartizione del contingente di personale di cui all'art. 45 (Diritto allo studio), comma 6, del CCNL 7 ottobre 2022;

t) l'integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art. 18 (Turnazioni), comma 7, del CCNL 7 ottobre 2022 in materia di turni di lavoro;

u) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all'organizzazione dei servizi;

v) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (cd. diritto alla disconnessione);

w) i criteri di ripartizione delle risorse destinate dalla vigente normativa alla remunerazione del personale nell'ambito dei Programmi operativi nazionali (PON), ivi incluse quelle riferite ai progetti di coesione territoriale;

x) criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

y) l'applicazione dell'art. 78 (Contenimento del lavoro straordinario), comma 2, del CCNL 7 ottobre 2022.

7. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere b), i), k), l), o), p), q) e u).

8. Nella definizione del contratto integrativo di cui al presente articolo, comma 6, le parti valuteranno l'adozione di strumenti volti a favorire l'inserimento del personale quali, ad esempio, politiche di *welfare*.

9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 7 del CCNL 7 ottobre 2022.

Art. 8.

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), commi 6 e 7. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), comma 6, possono essere negoziati con cadenza annuale. Per garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale annuale va avviata, di norma, entro il mese di aprile dell'anno di riferimento. A tal fine, prima dell'avvio della contrattazione collettiva integrativa, l'amministrazione fornisce compiuta ed esaustiva informativa sulla costituzione del Fondo risorse decentrate.

2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), comma 5, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.

3. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.

4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 9 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), comma 6, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u) e v).

5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), j), w), x) e y), ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 (Clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 è fissato in quarantacinque giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori quarantacinque.

6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso l'amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.

8. L'amministrazione è tenuta a trasmettere, per via telematica, all'A. Ra.N. ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

9. Il contratto collettivo integrativo può essere oggetto di interpretazione autentica, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui al comma 6, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 8 del CCNL 7 ottobre 2022.

Art. 9.

Clausole di raffreddamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.

3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 9 del CCNL 7 ottobre 2022.

TITOLO III

TRATTAMENTO GIURIDICO

Capo I

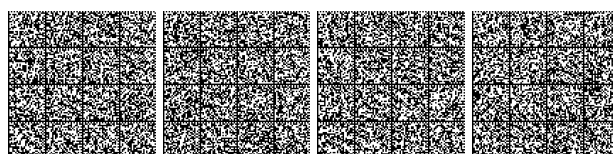
REVISIONE DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 10.

Istituzione di nuovi profili

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alle proprie necessità organizzative, potrà prevedere nella categoria A l'istituzione di nuovi profili ad elevato contenuto professionale e specialistico. Per l'accesso a tali profili deve essere richiesto il possesso della laurea magistrale accompagnato dal diploma di master universitario o di corso universitario di perfezionamento post laurea o di dottorato di ricerca o di abilitazione professionale, coerenti con il profilo medesimo nonché almeno due anni di concreta esperienza nello svolgimento delle attività proprie del profilo.

2. Il trattamento economico iniziale dei profili di cui al comma 1 è quello corrispondente al parametro retributivo F8.



Art. 11.

Sviluppi economici all'interno della categoria A

1. Il comma 10 dell'art. 80 del CCNL 17 maggio 2004, aggiunto dall'art. 11, comma 4, del CCNL 31 luglio 2009, è sostituito dal seguente:

«10. Nell'ambito della categoria A, gli sviluppi economici per l'acquisizione dei parametri retributivi F8, F9 ed F10 sono riservati, per una quota pari al 20%, ai dipendenti appartenenti al parametro retributivo immediatamente sottostante che siano in possesso di laurea magistrale nonché di diploma di master universitario o di corso universitario di perfezionamento post laurea o di dottorato di ricerca o di abilitazione professionale, coerenti con il profilo di inquadramento. Per l'acquisizione dei parametri retributivi F11 e F12 la quota di riserva di cui al presente comma è elevata all'80%»

Art. 12.

Norme di prima applicazione e finali

1. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione delle modifiche apportate all'ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2026, la progressione tra la categoria B e la categoria A - limitatamente ai profili della categoria A con parametro iniziale F1 - può avere luogo anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, con procedura comparativa.

2. La Presidenza definisce, previo confronto di cui all'art. 5 (Confronto), i requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa di cui al comma 1.

3. Le procedure di cui al presente articolo sono finanziate mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del presente CCNL.

4. Al dipendente che, in applicazione del comma 1, effettua la progressione dalla categoria B alla categoria A viene attribuito il trattamento economico (stipendio tabellare e indennità di presidenza) corrispondente al parametro retributivo F1 della categoria A. Qualora il trattamento economico in godimento (stipendio tabellare e indennità di Presidenza) nella categoria B all'atto della progressione risulti superiore a quello relativo al parametro retributivo F1 della categoria A (stipendio tabellare e indennità di presidenza), il dipendente conserva la differenza, mediante assegno *ad personam* che continua a gravare sul Fondo unico di presidenza ed è riassorbibile con l'acquisizione dei successivi parametri retributivi. Il dipendente, inoltre, conserva la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo unico di presidenza nonché, nel rispetto della disciplina vigente, le giornate di ferie maturate e non fruita.

5. La previsione di cui al comma 4 si applica anche al personale che effettua la progressione dalla categoria B alla categoria A di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001.

6. Continuano a trovare applicazione, per quanto compatibili con le previsioni di legge e del presente CCNL, le norme sull'ordinamento professionale, contenute nel CCNL 17 maggio 2004 e nel CCNL 31 luglio 2009, vigenti alla data di sottoscrizione del presente CCNL.

*Capo II**RAPPORTO DI LAVORO*

Art. 13.

Reperibilità

1. All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio, riferite a settori di attività per i quali sia necessario assicurare la continuità dei servizi, e che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario.

2. La durata massima del periodo di reperibilità è di dodici ore.

3. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, l'interessato di norma dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di sessanta minuti.

4. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.

5. In caso di chiamata con conseguente sospensione delle undici ore di riposo previste di dall'art. 17, comma 7, del CCNL 7 ottobre 2022, l'interessato deve recuperare, immediatamente e consecutivamente, dopo il servizio reso, le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare tale previsione le ore di mancato riposo dovranno essere fruita, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni fino al completamento delle undici ore di riposo. Nel caso in cui esigenze di servizio di particolare gravità o l'insorgere di stati di emergenza non consentano il rispetto del termine di cui al precedente periodo, per il personale del Dipartimento della protezione civile le ore di mancato riposo danno luogo a corrispondente riposo compensativo da fruita subito dopo le cessate esigenze. Per le ore eccedenti si applica quanto previsto al comma 4.

6. In caso di chiamata nel giorno del riposo settimanale si applica l'art. 20 (Particolari attività prestate da dipendenti non in turno) del CCNL 7 ottobre 2022.

7. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese.

8. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 74 (Fondo unico della Presidenza: utilizzo) del CCNL 7 ottobre 2022 per il turno di dodici ore è corrisposta un'indennità di misura di euro 17,35. Per turni di durata inferiore alle dodici ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10 per cento. L'indennità di reperibilità di cui al presente comma non compete durante l'orario di lavoro, a qualsiasi titolo prestato.

9. La misura dell'indennità di cui al comma 8, nonché il limite di cui al comma 7, sono elevabili in sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettere j) e l). Fino alla definizione, in sede di contrattazione collettiva integrativa, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL.

10. Le indennità di cui ai commi 8 e 9, sono corrisposte a carico delle risorse di cui all'art. 74 (Fondo unico della Presidenza: utilizzo) del CCNL 7 ottobre 2022.

11. Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

12. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 19 del CCNL 7 ottobre 2022.

Art. 14.

Particolari attività prestate da dipendenti non in turno

1. Il dipendente non in turno che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisca del giorno di riposo settimanale, ha diritto al riposo compensativo delle ore lavorate, da fruita entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Allo stesso deve essere, altresì, corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, un compenso pari al 90% della retribuzione oraria di cui all'art. 67, comma 2, lettera a) (Retribuzione e sue definizioni).

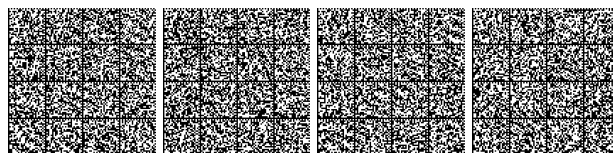
2. Il dipendente non in turno che, per particolari esigenze di servizio, presti servizio in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto, a richiesta, ad equivalente riposo compensativo per le ore lavorate oppure, in alternativa, alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3. Nel caso di articolazione oraria su cinque giorni, il dipendente non in turno che presti servizio in giorno feriale non lavorativo ha diritto, a richiesta, ad equivalente riposo compensativo oppure, in alternativa, alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

4. Per il lavoro ordinario notturno o festivo prestato da dipendenti non in turno, è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 67, comma 2, lettera a) (Retribuzione e sue definizioni) nella misura del 50%. Tale maggiorazione è elevata al 60% nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno.

5. I compensi di cui ai commi precedenti, che gravano sui capitoli dello straordinario, sono cumulabili con altri eventuali trattamenti accessori collegati alla prestazione, da riproporzionare in relazione alle ore di effettiva prestazione lavorativa.

6. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 20 del CCNL 7 ottobre 2022.



Art. 15.

Permessi retribuiti

1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:

a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;

b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, comma 36 e 50 della legge n. 76/2016: giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso.

2. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro quarantacinque giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisi che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entra tale termine, il dirigente - compatibilmente con le esigenze di servizio - potrà concordare con il dipendente un diverso termine per il godimento dello stesso.

3. I permessi dei commi 1 e 2 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa l'indennità di posizione organizzativa e professionale, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

5. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 30 del CCNL 7 ottobre 2022.

Art. 16.

Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari

1. Al dipendente possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, diciotto ore di permesso retribuito nell'anno, per motivi personali o familiari. Tra le motivazioni per cui possono essere concessi i permessi di cui al presente comma, rientra l'effettuazione di testimonianze per fatti non di ufficio.

2. I permessi orari retribuiti del comma 1:

a) non riducono le ferie;

b) non sono fruibili per meno di un'ora;

c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;

d) non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2001;

e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;

f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa l'indennità di posizione organizzativa e professionale, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.

5. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 31 del CCNL 7 ottobre 2022.

Art. 17.

Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di diciotto ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

3. I permessi orari di cui al comma 1:

a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dal CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;

b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi dieci giorni.

4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore e venti minuti di permesso fruiti su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.

8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1, è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

10. L'attestazione è inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico, e non decurta le ore di permesso di cui al presente articolo. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:

a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;

b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10 del presente articolo. Nell'ipotesi di cui al comma 12, la stessa deve precisare l'insorgenza dell'incapacità lavorativa.

12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico, e non decurta le ore di permesso di cui al presente articolo. In tale caso l'assenza è giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 11, lettera b).

13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10 e 11.

14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10 e 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.



15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire, in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL.

16. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 34 del CCNL 7 ottobre 2022.

Art. 18.

Assenze per malattia

1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravi.

3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'amministrazione, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione procede secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011.

5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione, con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011, può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l'indennità di preavviso.

6. L'amministrazione può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, l'accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilità di rendere la prestazione.

7. Qualora, a seguito dell'accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l'amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell'ipotesi in cui il dipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5.

8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.

10. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, ferme restando le vigenti norme di legge in materia, è il seguente:

a) intera retribuzione mensile fissa e continuativa con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza; nell'ambito di tale periodo, dall'undicesimo giorno nell'ipotesi di malattie superiori a dieci giorni, o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete per intero l'indennità di cui all'art. 85 del CCNL 17 maggio 2004 e succ. mod. ed int. (Indennità di Presidenza). In tale periodo sono computati la giornata del sabato, anche nei casi in cui l'orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni, nonché i giorni festivi che ricadono all'interno dello stesso. Nei primi dieci giorni di assenza per malattia l'indennità di Presidenza è decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza dividendo l'importo della stessa per 30 e moltiplicando il risultato per i giorni prescritti dal certificato medico;

b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera «a» per i successivi tre mesi di assenza;

c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera «a» per gli ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;

d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.

11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a *day-hospital*, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di *day-surgery*, *day-service*, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero e ai conseguenti periodi di convalescenza.

12. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.

13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti.

15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

16. Ai fini del computo dell'assenza per malattia, in presenza di due certificati di malattia consecutivi, si considerano anche i giorni festivi o comunque non lavorativi che ricadano all'interno del periodo di malattia.

17. I controlli di cui al presente articolo non sono estensibili alla fattispecie della assenza della madre o del padre per malattia del bambino di cui all'art. 43 (Congedi dei genitori).

18. Nel caso in cui l'infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile ottenuto dal dipendente è versato da quest'ultimo all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

19. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 36, CCNL del 7 ottobre 2022.

Art. 19.

Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita

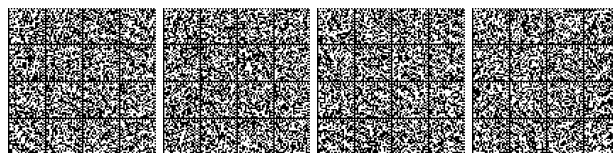
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, trapianti di organi e/o tessuti ed altre ad esse assimilabili, attestata secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di *day-hospital*, o accesso ambulatoriale e convalescenza post-intervento, nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intero trattamento economico previsto dall'art. 36 (Assenze per malattia), comma 10, lettera a), del CCNL 7 ottobre 2022.

2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.

3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, ancorché non concomitanti, comportanti incapacità lavorativa.

4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.

5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.



6. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, l'amministrazione favorisce un'adeguata articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

7. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale, anche con riferimento a patologie preesistenti.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 37 del CCNL 7 ottobre 2022.

Art. 20.

Congedi per le donne vittime di violenza

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di novanta giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso di norma non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.

3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, dall'art. 43 (Congedi dei genitori) del CCNL 7 ottobre 2022.

4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.

5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo. La lavoratrice può, inoltre, a domanda, essere esonerata dai turni disagiati.

6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 9, (Rapporto di lavoro a tempo parziale) del CCNL 7 ottobre 2022. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.

7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune, previa comunicazione alla Presidenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione la Presidenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua area o categoria.

8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari di cui all'art. 39 (Aspettativa), comma 1, del CCNL 7 ottobre 2022 per un periodo di ulteriori trenta giorni. L'amministrazione, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevola la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni dell'art. 42 (Norme comuni sulle aspettative), comma 1, del CCNL 7 ottobre 2022.

9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 33 del CCNL 7 ottobre 2022.

Art. 21.

Obiettivi e strumenti di age management, sostegno alla genitorialità e inclusione delle persone con disabilità

1. Nel quadro generale delle politiche di gestione del personale, l'amministrazione deve porre particolare attenzione all'aumento dell'età media dei lavoratori, alla genitorialità, all'inclusione del personale con disabilità adottando strategie mirate per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) valorizzazione della persona lungo l'intero percorso professionale, garantendo opportunità adeguate ad esprimere la professionalità acquisita e favorire lo sviluppo continuo delle competenze;

b) promozione di ambienti di lavoro che sostengano la produttività individuale e l'efficienza organizzativa, rispettando le specificità e le esigenze personali;

c) promozione delle migliori condizioni di salute possibili e prevenzione di malattie professionali e infortuni sul lavoro;

d) formazione continua.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 potranno essere perseguiti, nel rispetto della normativa vigente e delle relazioni sindacali di cui al Capo II, attraverso:

a) la valorizzazione del ruolo attivo del personale con maggiore esperienza all'interno dell'amministrazione, come portatore di un prezioso patrimonio di competenze e conoscenze da trasmettere alle nuove generazioni. A tal fine, l'amministrazione promuove il dialogo intergenerazionale mediante adeguate forme di affiancamento per i neoassunti e momenti di formazione *peer-to-peer* volti a favorire lo scambio di competenze tra le diverse generazioni, riducendo così il rischio di isolamento e agevolando l'integrazione delle nuove risorse;

b) l'introduzione di maggiore flessibilità nella gestione del lavoro del personale attraverso, ad esempio, la definizione di orari che facilitino la conciliazione tra vita privata e professionale;

c) il monitoraggio costante delle condizioni ambientali e di salute dei lavoratori;

d) una revisione delle modalità di formazione e *training* con l'obiettivo di ritardare o eliminare il rischio di *skills obsolescence* del personale.

3. L'amministrazione effettua annualmente il monitoraggio delle politiche di *age-management* poste in essere. Le risultanze di tale monitoraggio sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).

Art. 22.

Pianificazione strategica di conoscenze e saperi

1. Le parti riconoscono l'importanza dell'attivazione di percorsi formativi differenziati per *target* di riferimento, al fine di colmare lacune di competenze rispetto ad ambiti strategici comuni a tutti i dipendenti che siano inseriti nell'ambito di appositi sistemi di accreditamento e che garantiscano alta qualificazione, tra cui interventi formativi sui temi dell'etica pubblica, cybersicurezza e digitalizzazione.

2. La Presidenza, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 50, comma 5 del CCNL del 7 ottobre 2022, favorisce misure formative finalizzate alla transizione digitale nonché interventi di supporto per l'acquisizione e l'arricchimento delle competenze digitali, in particolare quelle di base.

3. La Presidenza pianifica altresì programmi di *upskilling* e di *reskilling* per i dipendenti anche in relazione al monitoraggio della *performance* individuale, al fine di incoraggiare i processi di sviluppo e trasformazione della pubblica amministrazione.

Art. 23.

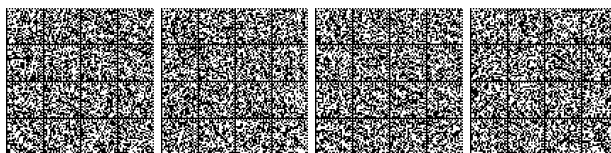
Diritto allo studio

1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di centocinquanta ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso la Presidenza, all'inizio di ogni anno. Il contingente di personale di cui al presente comma è ripartito tra le varie sedi sul territorio.

2. I permessi di cui al comma 1 spettano ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.

3. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

4. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.



5. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:

a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;

b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);

c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

6. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 5, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

7. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 5 e 6 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

8. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali.

9. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui al comma 2, iscritti a corsi universitari con lo specifico *status* di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4, il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 15, comma 1, lettera a) (Permessi retribuiti).

11. Nel caso in cui il corso per il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.

12. Fermo restando il limite massimo del numero dei beneficiari delle ore di permesso di cui al presente articolo definito al comma 1, per il personale con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, la misura massima individuale di permessi retribuiti concedibile per ciascun anno solare è pari a centosessanta ore.

13. Resta fermo che tutti i lavoratori che non possono avvalersi dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, ivi inclusi quelli con contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi, possono fruire dei permessi di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

14. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 45, CCNL del 7 ottobre 2022.

Art. 24.

Destinatari e processi della formazione

1. Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale, sulla base dell'analisi dei fabbisogni formativi e di competenze professionali rilevati nell'organizzazione, anche in conseguenza di innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, processi di mobilità, processi di reclutamento di nuovo personale, programmi di sviluppo della qualità dei servizi, esigenze di accrescimento e sviluppo professionale, con particolare riferimento alla riqualificazione e progressione del personale. Gli stessi piani individuano altresì le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali, nonché i soggetti esterni, tra quelli di cui al comma 6 del presente articolo, coinvolti nella realizzazione delle attività programmate.

2. La formazione del personale di nuova assunzione viene effettuata mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata coerente con le attività da svolgere, in base a programmi definiti dall'amministrazione ai sensi del comma 1.

3. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. La Presidenza, compatibilmente con le esigenze organizzative connesse con l'organizzazione delle attività formative, favorisce la partecipazione a successivi moduli formativi aventi il medesimo oggetto, dei dipendenti impossibilitati a partecipare per oggettivi impedimenti. L'impossibilità a partecipare deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicata con congruo anticipo. Il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni effettua la propria formazione nelle amministrazioni di destinazione, salvo per le attività di cui al comma 4, lettera a).

4. I piani di formazione definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo, attribuendo un adeguato riconoscimento alla formazione certificata formalmente, ed in particolare stabiliscono:

a) le attività di formazione che si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno attuata, in collegamento con le progressioni economiche;

b) le attività formative aventi l'obiettivo di far conseguire ai dipendenti il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione, tenendo conto dell'evoluzione delle normative e delle conoscenze riferite ai contesti di lavoro, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative degli stessi contesti, nonché delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane.

5. Per garantire l'obiettivo di una formazione permanente e diffusa, i piani di formazione di cui al comma 1 definiscono anche le metodologie formative e didattiche e, in tale ambito, valutano la possibilità, per accrescere l'efficacia e l'efficienza delle iniziative programmate, di attivare metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento e comunità di pratica.

6. Nell'attuazione dei piani della formazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, la Presidenza si avvale della collaborazione della Scuola nazionale dell'amministrazione, di università ed altri soggetti, sia pubblici che privati, nonché di personale di ruolo o di prestito in possesso delle conoscenze e competenze necessarie, eventualmente dotandosi di un registro interno dei formatori.

7. La Presidenza può assumere iniziative di collaborazione finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati con altre amministrazioni pubbliche, anche in riferimento ai processi di digitalizzazione o a progetti di innovazione organizzativa e gestionale.

8. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione.

9. Le attività sono tenute, di norma, durante l'orario ordinario di lavoro. Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. Al fine di favorire la partecipazione del personale assegnato sul territorio è privilegiata l'organizzazione di attività a livello regionale o territoriale, ove non sia possibile realizzare attività di formazione a distanza.

10. La Presidenza individua i dipendenti che partecipano alle diverse attività di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione a tutti i dipendenti, ivi inclusi quelli con disabilità, anche alla luce delle direttive del Ministro per la pubblica amministrazione. In sede di organismo paritetico di cui all'art. 6, possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza con il presente comma.

11. L'amministrazione cura, per ciascun dipendente, la raccolta di informazioni sulla partecipazione alle iniziative formative attivate in attuazione del presente articolo, concluse con accertamento finale delle competenze acquisite.

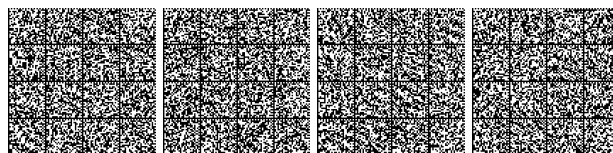
12. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le organizzazioni sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), comma 3, possono costituire un ente bilaterale per la formazione, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni che obbligano ad avvalersi della Scuola nazionale dell'amministrazione e dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

13. Nell'ambito dell'organismo paritetico di cui all'art. 6:

a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale;

b) possono essere formulate proposte all'amministrazione, per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo;

c) possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei piani di formazione e sull'utilizzo delle risorse stanziate.



14. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, la Presidenza utilizza le risorse disponibili sulla base delle vigenti norme di legge e delle direttive generali in materia emanate dal Dipartimento della funzione pubblica, nonché eventuali risorse derivanti dai fondi strutturali europei.

15. Per le necessità formative riguardanti personale ad elevata qualificazione ovvero relative a materie attinenti le specifiche mansioni svolte, i dipendenti direttamente interessati hanno la facoltà di frequentare su loro richiesta motivata, corsi specifici anche non previsti dai programmi dell'amministrazione, fruendo di permessi non retribuiti, ai sensi delle vigenti normative in materia.

16. Al personale appartenente a profili professionali comportanti l'iscrizione ad ordini o collegi professionali è consentita - nei limiti delle risorse destinate alla formazione o, qualora non sufficienti, senza oneri per l'amministrazione - la partecipazione ai corsi di formazione finalizzati all'assolvimento degli obblighi formativi richiesti dalla vigente normativa in materia, organizzati dagli ordini e collegi o da altri soggetti autorizzati.

17. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 50 del CCNL 7 ottobre 2022.

Art. 25.

Welfare integrativo

1. L'amministrazione disciplina, in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7, comma 6 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:

a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);

b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;

c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;

d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;

e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

f) altre categorie di beni, servizi ed altri benefici che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità eventualmente già previste, per le medesime finalità, sulla base di vigenti discipline nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'art. 74 (Fondo unico della Presidenza: utilizzo) del CCNL 7 ottobre 2022.

3. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera e) potrà avvenire mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di assistenza sanitaria integrativa del Servizio sanitario nazionale. A tale scopo, è possibile altresì attivare sinergie con altre pubbliche amministrazioni, anche tramite forme di convenzionamento con le stesse, per lo sviluppo di soluzioni di *welfare* comuni. Il finanziamento a carico dell'amministrazione, che non dovrà determinare ulteriori o maggiori oneri, troverà copertura nelle risorse di cui al comma 2.

4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 79 del CCNL 7 ottobre 2022.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 26.

Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 69 del CCNL 7 ottobre 2022, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata tabella A, con la decorrenza ivi stabilita.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalla allegata tabella B.

3. Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, sono previsti due nuovi parametri retributivi F11 e F12 nell'ambito della categoria A ed un nuovo parametro F11 nell'ambito della categoria B, con i valori stipendiali indicati nell'allegata tabella C.

Art. 27.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 26 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita, sul trattamento di fine rapporto, sulla indennità corrisposta in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 61, comma 7 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL 7 ottobre 2022, sull'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, sull'indennità sostitutiva del preavviso, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 26 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Resta confermato quanto previsto dagli articoli 76, comma 3, e 78, comma 3, del CCNL 17 maggio 2004.

Art. 28.

Incrementi dell'indennità di Presidenza

1. L'indennità di Presidenza di cui all'art. 85 del CCNL 17 maggio 2004, negli importi attualmente vigenti, è incrementata con la decorrenza e nelle misure indicate nell'allegata tabella D.

2. Al personale che, a seguito di progressione economica, viene attribuito lo stipendio tabellare corrispondente al parametro retributivo F11 o, successivamente, F12 spetta l'indennità di Presidenza nelle misure previste per il personale con stipendio tabellare corrispondente al parametro retributivo F10.

Art. 29.

Fondo unico di Presidenza

1. Il Fondo unico di Presidenza di cui all'art. 73 (Fondo unico di Presidenza: costituzione) del CCNL 7 ottobre 2022 è stabilmente incrementato di un importo annuo lordo pro capite pari a euro 199,46, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, la Presidenza, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile di cui al comma 4 dell'art. 73 (Fondo unico di Presidenza: costituzione) del CCNL 7 ottobre 2022, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere sull'apposito fondo di cui al citato art. 1, comma 604 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel limite delle risorse ivi stanziare.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

Conferme

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e/o da norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001.



Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Categorie	Parametri retributivi	Dal 1.1.2019	Rideterminato dal 1.1.2020 ⁽¹⁾	Rideterminato dal 1.1.2021 ⁽²⁾⁽³⁾
A	F 10	—	—	187,30
	F 9	77,10	119,20	178,40
	F 8	74,20	114,80	171,70
	F 7	71,20	110,20	164,80
	F 6	67,70	104,80	156,70
	F 5	64,10	99,20	148,30
	F 4	60,90	94,10	140,80
	F 3	56,40	87,10	130,40
	F 2	53,90	83,40	124,70
	F 1	52,40	81,10	121,30
B	F 10	—	—	135,00
	F 9	53,40	82,70	128,60
	F 8	52,00	80,30	125,00
	F 7	50,60	78,30	121,70
	F 6	49,20	76,20	118,50
	F 5	46,90	72,60	112,90
	F 4	44,60	69,00	107,40
	F 3	43,40	67,20	104,50
	F 2	42,20	65,30	101,60
	F 1	41,10	63,50	98,80

⁽¹⁾ Il valore a decorrere dal 1.1.2020 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2019.

⁽²⁾ Il valore a decorrere dal 1.1.2021 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2020.

⁽³⁾ Per i parametri retributivi F10 della categoria A e della categoria B l'incremento della retribuzione tabellare decorre dal 1/1/2022, data a partire dalla quale, per effetto di quanto previsto dall'art. 69, c. 4 del CCNL del 7/10/2022, tali due nuovi parametri retributivi sono stati introdotti.



Tabella B

Retribuzione tabellare annua a seguito degli incrementi contrattuali

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità

Categorie	Parametri retributivi	Dal 1.1.2019	Dal 1.1.2020	Dal 1.1.2021	Dal 1.11.2022 ⁽¹⁾
A	F 10	—	—	—	47.876,63
	F 9	38.131,92	38.637,12	39.347,52	45.597,02
	F 8	36.477,72	36.964,92	37.647,72	43.885,58
	F 7	34.776,32	35.244,32	35.899,52	42.125,38
	F 6	32.777,00	33.222,20	33.845,00	40.056,70
	F 5	30.711,11	31.132,31	31.721,51	37.918,69
	F 4	28.843,40	29.241,80	29.802,20	35.986,18
	F 3	26.268,39	26.636,79	27.156,39	33.322,25
	F 2	24.873,40	25.227,40	25.723,00	31.879,02
	F 1	24.017,76	24.362,16	24.844,56	30.994,58
B	F 10	—	—	—	33.245,21
	F 9	25.705,72	26.057,32	26.608,12	31.662,45
	F 8	24.855,32	25.194,92	25.731,32	30.779,65
	F 7	24.082,24	24.414,64	24.935,44	29.978,37
	F 6	23.305,24	23.629,24	24.136,84	29.174,25
	F 5	21.989,35	22.297,75	22.781,35	27.809,52
	F 4	20.676,46	20.969,26	21.430,06	26.448,99
	F 3	19.984,82	20.270,42	20.718,02	25.732,03
	F 2	19.291,43	19.568,63	20.004,23	25.013,32
	F 1	18.627,35	18.896,15	19.319,75	24.324,16

⁽¹⁾ La colonna espone i nuovi stipendi tabellari, rivalutati con gli incrementi stabiliti dal presente contratto, a partire dagli stipendi tabellari indicati nella tabella D del CCNL del 7/10/2022, come rideterminati per effetto dei conglobamenti dell'IVC decorrenza 2010 e della quota base dell'indennità art. 18 del contratto integrativo della Presidenza del 10/11/2009, previsti dall'art. 69, c. 3 del citato CCNL con decorrenza 1/11/2022. Per i soli parametri retributivi F10 della categoria A e della categoria B, i valori indicati nella colonna, i quali sono comunque comprensivi degli incrementi riconosciuti dal presente CCNL, decorrono dal 1/1/2022, data di decorrenza di tali parametri in base a quanto previsto dall'art. 69, c. 4 del medesimo CCNL.



Tabella C

Nuovi parametri retributivi

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità

Categorie	Parametri retributivi	Retribuzione tabellare
A	F 12	51.286,64
	F 11	49.552,31
	F 10	47.876,63
	F 9	45.597,02
	F 8	43.885,58
	F 7	42.125,38
	F 6	40.056,70
	F 5	37.918,69
	F 4	35.986,18
	F 3	33.322,25
	F 2	31.879,02
	F 1	30.994,58
B	F11	34.408,79
	F 10	33.245,21
	F 9	31.662,45
	F 8	30.779,65
	F 7	29.978,37
	F 6	29.174,25
	F 5	27.809,52
	F 4	26.448,99
	F 3	25.732,03
	F 2	25.013,32
	F 1	24.324,16

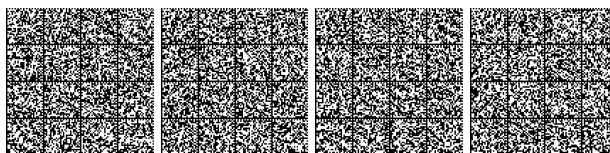


Tabella D

Incrementi mensili dell'Indennità di Presidenza

Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità

Categorie	Parametri retributivi	Incremento dal 1.1.2021
A	F10	18,10
	F9	18,10
	F8	18,10
	F7	18,10
	F6	18,10
	F5	18,10
	F4	18,10
	F3	17,00
	F2	16,80
	F1	16,80
B	F10	14,70
	F9	14,70
	F8	14,70
	F7	14,70
	F6	14,70
	F5	14,70
	F4	14,30
	F3	13,80
	F2	13,50
	F1	13,50



DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti sono concordi nel ritenere che la decorrenza retroattiva degli incrementi del fondo dal 1° gennaio 2021 prevista dall'art. 29 (Fondo unico di Presidenza), consente all'amministrazione di erogare le relative risorse al personale in servizio nelle singole annualità secondo le modalità già stabilite nella contrattazione collettiva integrativa riferita a ciascun anno.

25A06091

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Approvazione delle graduatorie definitive di Fascia A, B, C, D, E, di cui all'articolo 3 - Avviso modalità di partecipazione all'attuazione del PNT 2025-2027 - decreto 8 luglio 2025.

Con il decreto direttoriale n. 593571 del 4 novembre 2025, si comunica che sono state approvate le graduatorie definitive Fascia A, B, C, D, E di cui all'art. 3 avviso modalità di partecipazione all'attuazione del PNT 2025-2027 - decreto direttoriale n. 311158 dell'8 luglio 2025.

Il suddetto decreto è stato registrato dall'UCB in data 6 novembre 2025 con il n. 1118 ed è consultabile sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al seguente indirizzo: Masaf - Pesca e acquacoltura - Programma nazionale triennale (<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23318>).

25A06124

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Avviso pubblico per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER

Con decreto direttoriale n. 424 del 30 ottobre 2025 della Direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è stato adottato l'«Avviso pubblico per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER» in attuazione dell'Azione 2.2.1 «Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER» del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027.

L'avviso, con una dotazione finanziaria pari a 262 milioni di euro, è rivolto alle imprese di qualunque dimensione, incluse le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e prevede interventi volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili mediante l'installazione di impianti fotovoltaici e/o termo-fotovoltaici per autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l'installazione di correlati sistemi di stoccaggio elettrochimico dell'energia elettrica.

Ai fini dell'ammissibilità, ogni progetto di investimento deve riguardare una sola unità produttiva, localizzata in aree industriali, produttive o artigianali dei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Una quota pari al 60 per cento della dotazione finanziaria dell'avviso è destinata al finanziamento di progetti di investimento realizzati da PMI, di cui almeno il 25 % per cento è destinato al finanziamento di progetti di investimento realizzati da micro e piccole imprese.

L'intervento è gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale programmi e incentivi finanziari che si avvale del supporto tecnico-specialistico del Gestore dei servizi energetici (GSE) per la valutazione delle domande di agevolazione che dovranno essere presentate in via esclusivamente telematica utilizzando la piattaforma informatica disponibile al link che sarà pubblicato nella pagina dedicata alla misura nel sito web del GSE, a decorrere dalle ore 10,00 del giorno 3 dicembre 2025 e fino alle ore 10,00 del giorno 3 marzo 2026.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160 il testo integrale dell'avviso è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella sezione bandi e avvisi.

25A06029

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del commissario sindaco nei comuni inadempienti, di cui all'articolo 1 del decreto 6 giugno 2024

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Ministero dell'interno, del 5 novembre 2025, corredato dell'allegato A, recante: «Nomina del commissario sindaco nei comuni inadempienti all'obbligo di invio delle certificazioni o che abbiano certificato il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati», di cui all'art. 1 del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 6 giugno 2024, in applicazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 1, del citato decreto interministeriale del 6 giugno 2024.

25A06140

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del compendio demaniale denominato «Monte Arci», in Morgongiori.

Con decreto interdirettoriale n. 9 datato 4 settembre 2025 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni del patrimonio disponibile dello Stato del compendio demaniale denominato «Monte Arci» ID 3579, situato nel Comune di Morgongiori (OR), censito al Catasto terreni del medesimo comune al foglio 4, particella 7, per una superficie complessiva di mq 900, intestato al demanio dello Stato - ramo difesa aeronautica.

25A06122

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'area demaniale denominata «ex postazione militare Posto Comando Osservatorio», in San Giorgio della Richinvelda.

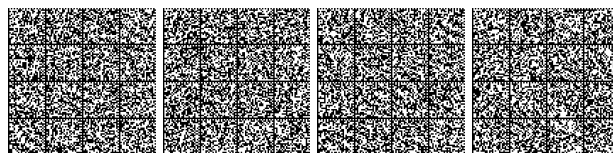
Con decreto interdirettoriale n. 1 datato 1° luglio 2025 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni del patrimonio disponibile dello Stato dell'area demaniale denominata «ex postazione militare Posto Comando Osservatorio» (PCO ID7202), ubicata nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), frazione di Aurava, censito nel catasto terreni del medesimo comune al foglio 27 particelle 494, 497 e 498, per una superficie complessiva catastale di circa 2.372,00 mq, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo militare.

25A06123

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 29001/25 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 17 aprile 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0011426/ING-L-249 del 17 ottobre 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con



il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 29001/25 adottata dal consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 17 aprile 2025, concernente la determinazione del contributo della maternità e della paternità, per l'anno 2025, in misura pari a euro 82,00 *pro capite*.

25A06106

Approvazione della delibera n. 29002/25 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 17 aprile 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0011428/ING-L-250 del 17 ottobre 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 29002/25 adottata dal consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 17 aprile 2025, concernente la determinazione del contributo di paternità, per l'anno 2025, in misura pari a euro 9,00 *pro capite*.

25A06107

Approvazione della delibera n. 74/25 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 25 luglio 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0011430/PSIC-L-168 del 17 ottobre 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 74/25 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAP in data 25 luglio 2025, concernente la determinazione del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi 2024.

25A06108

Approvazione della delibera n. 3 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 30 gennaio 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0012056/PG-L-159 del 3 novembre 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 30 gennaio 2025, concernente la rivalutazione, per l'anno 2025, degli importi delle pensioni in essere al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 31 del regolamento di attuazione delle attività di previdenza.

25A06109

Nomina del commissario *ad acta* dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 5 novembre 2025, il dott. Antonino Bartuccio è stato nominato commissario *ad acta* dell'Ente

nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), con il compito di indire e portare a compimento nuove procedure elettorali, ai sensi di quanto previsto dal regolamento elettorale dell'ENPAPI, finalizzate al rinnovo dei componenti degli organi statutari della Fondazione.

Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo: <http://www.lavoro.gov.it/> - sezione pubblicità legale.

25A06121

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA
DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 30 del 27 ottobre 2025 - Appalto 4/2025: procedura di gara aperta, ai sensi degli articoli 153, 71 e 154 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, suddivisa in lotti, per la sottoscrizione di tre accordi quadro per servizi nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino. Nomina della commissione giudicatrice.

Con ordinanza n. 30 del 27 ottobre 2025, il Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte finali degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara aperta suddivisa in lotti, ai sensi degli articoli 153, 71 e 154 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, per la sottoscrizione di tre accordi quadro per i servizi nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino - CUP: C71F20000020005:

lotto 1 (CIG B7DEADCDCA - CPV 71313450-4) - Servizi di monitoraggio ambientale (AMB);

lotto 2 (CIG B7DEADDE9D - CPV 71310000-4) - Servizi di consulenza di ingegneria per la gestione del monitoraggio geotecnico-strutturale delle pre-esistenze eseguito da altro operatore (MON);

lotto 3 (CIG B7DEADEF70 - CPV 72500000-0) - Sistema di gestione di base dati per la progettazione, realizzazione, configurazione e manutenzione del sistema informativo centralizzato nella gestione dei dati e dell'infrastruttura ICT di interfaccia con i sistemi di rilevamento e/o portali esistenti o terzi (SIC).

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di *Infra.To*, al link <https://infra.to/provvedimenti-commissario-metro2/> e sulla piattaforma di gestione telematica «Tutto gare», cui si rimanda.

25A06030

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-266) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 1 1 5 *

€ 1,00

